

CCCCXIV.

1ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1907

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TORRIGIANI

INDICE.

	<i>Pay.</i>
Disegni di legge (Discussione):	
Modificazioni della legge sulla Calabria . .	17417
CAO-PINNA (<i>della Commissione</i>).	17441
CHIMIRRI	17418-40-41
D'ALIFE.	17417
DE NAVA	17419
GIANTURCO (<i>ministro</i>)	17418-40-41
Trasferimento dei professori universitari. .	17442
JATTA.	17442
MORELLI-GUALTIEROTTI (<i>presidente della</i> <i>Commissione</i>).	17449-50
RAVA (<i>ministro</i>).	17446-50
TIZZONI.	17444
Riscatto telefonico (<i>Seguito della discussione</i>)	17452
BATTELLI	17463
SCHANZER (<i>ministro</i>).	17452
Proroga del termine per conseguire agevo- lazioni in tema di volture catastali (<i>Ap- provazione</i>).	17441
Proroga del termine sull'esportazione degli oggetti di antichità e belle arti (<i>Id.</i>). .	17442
Passaggio alla regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex convento di San Marcellino (<i>Id.</i>).	17451
Erogazione della giornata di stipendio an- nuale versata dai maestri elemen- tari alla Cassa depositi e prestiti (<i>Pro- sentazione</i>) (RAVA)	17468

La seduta comincia alle ore 9.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il pro-
cesso verbale della seduta antimeridiana di
ieri, che è approvato.

Discussione del disegno di legge per modifica- zioni alla legge sulla Calabria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Modifi-
cazioni alla legge 25 giugno 1906, n. 255,

1572

portante provvedimenti a favore della Ca-
labria, e conseguenti variazioni nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici, per l'esercizio finanziario
1907-908.

Prego l'onorevole segretario di dar let-
tura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Ved.
Stampato n. 820-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la di-
scussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Alife.

D'ALIFE. Sarò brevissimo. Non farò un
discorso, ma brevi raccomandazioni all'ono-
revole ministro.

Comincio col dar lode all'onorevole Gian-
turco d'aver presentato questo disegno di
legge: poichè egli, con ciò, ci dimostra di
voler dare un vigoroso impulso all'esecu-
zione della legge in favore della Calabria.
Ma, perchè egli ottenga questo intento, mi
permetto fargli alcune osservazioni.

Gli uffici del Genio civile non hanno un
personale tecnico numericamente sufficiente.
L'ufficio di Cosenza è carico di lavoro. e
quantunque quegli egregi funzionari spie-
ghino la massima alacrità, vi sono ancora
strade contemplate nelle leggi del 1869 e
del 1881, per le quali si hanno soltanto i
progetti di massima. Raccomando in ispecial
modo all'onorevole ministro la strada 116
Mirto-Crosia e la Cariati-Fiumenticà, e la
celere esecuzione della littoranea jonica Ros-
sano-Cariati che è di somma importanza.

Voglia l'onorevole ministro dare nell'ese-
cuzione dei lavori la precedenza alle leggi
antiche.

Credo poi d'interpretare anche il suo
pensiero, raccomandandogli di considerare
con ispecial riguardo i paesi minacciati dalle
frane, perchè questi paesi, dopo il disastro
del terremoto, si trovano in condizioni a-
normali.

Gli raccomando altresì di comprendere nella tabella G della legge 25 giugno 1906 Pietrapaola e Cariati.

Un'altra preghiera rivolgo all'onorevole ministro, quella di tener conto dei paesi isolati che in questa legge non sono abbastanza considerati. La somma ad essi assegnata è un po' meschina, mentre vi sono paesi che si trovano privi di ogni rapporto esterno; gli raccomando soprattutto di affrettare l'esecuzione della strada da Bocchigliro alla provinciale 8, quella di Campagna e dell'altra da S. Giorgio Albanese alla provinciale Margherita.

Infine, gli raccomando di dare il maggiore impulso alle opere idrauliche e di bonifica, a Rossano e Corigliano, nonché a Cariati, per combattere la malaria. Affrettare la costruzione di un pontile a Rossano.

Io non faccio proposte, nè emendamenti alla legge, ma sottopongo queste mie raccomandazioni all'onorevole ministro ed ho fiducia ch'egli vorrà accoglierle benevolmente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

CHIMIRRI. Questo disegno di legge darà senza dubbio efficace impulso all'esecuzione dei lavori compresi nel piano compilato con molta cura dai capi del Genio civile delle tre provincie. Nel compilare questo piano esecutivo furono tenuti presenti i criteri della legge, cioè di compiere anzitutto le opere iniziate, e poi dare la preferenza alle opere di bonifica e al consolidamento delle frane che minacciano gli abitati. Di questi ve ne ha taluni non indicati nella tabella G della legge del 1906 o perchè nessuno allora ebbe cura di segnarle ovvero perchè si tratta di frane prodotte da successive alluvioni.

Per venire in soccorso di codesti comuni l'onorevole ministro può provvedere coi fondi ordinari e non dubito che lo farà con la sua diligente e amorosa cura.

Gli uffici di sezione, dalla cui operosità dipende la sollecitudine e il buon andamento dei lavori, sono forniti di bravi giovani; ma per usufruire utilmente queste giovani forze occorre mettere alla testa degli uffici del Genio civile ingegneri provetti, di sperimentata abilità come quello che fu destinato di recente all'ufficio di Catanzaro.

Io avevo proposto un articolo che avrebbe messo a disposizione del ministro dei lavori pubblici maggior larghezza di mezzi per accelerare il compimento delle opere più urgenti.

Proponevo che fosse aperto al riguardo un conto corrente con la Cassa depositi e prestiti fino a dieci milioni, perchè ove gli stanziamenti assegnati con questo disegno di legge non fossero sufficienti per condurre a termine i lavori iniziati, che non si possono lasciare a mezzo senza danno, il Governo avesse il modo di continuarli valendosi di questo fondo da integrare con gli stanziamenti degli anni successivi.

La Cassa depositi e prestiti non avrebbe corso nessun rischio, perchè il debitore sarebbe rimasto lo Stato, e non si sarebbe accresciuto di una sola lira l'onere del tesoro, perchè anche gli interessi a scalare sarebbero stati prelevati sugli stanziamenti annuali.

Non avendo però la Giunta del bilancio atteso a questa mia proposta; poichè a me preme non recare impaccio alla sollecita votazione della legge, mi riservo di ripresentare la mia proposta quando se ne manifesti la necessità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'onorevole d'Alife e l'onorevole Chimirri di avere giustamente apprezzato le mie intenzioni nel proporre questo disegno di legge, che mira, come è stato benissimo osservato, a rendere più pratiche e più organiche le disposizioni della legge della Calabria,

In quella fretta di carità e di patriottismo con cui fu compilata la legge della Calabria non si potè tener presenti tutti quei bisogni che era urgente soddisfare, e che non potevano essere appagati a spizzico in una lunga serie di anni, cosicchè all'atto pratico apparve subito che il riparto degli stanziamenti proposti con la legge era disorganico e insufficiente. Di qui la necessità, pur senza aumentare le somme complessive concesse dalla legge, di ripartire le somme medesime in maniera più appropriata alle dolorose circostanze in cui versa la Calabria.

Infatti, procedutosi sollecitamente, prima ancora dell'approvazione del regolamento, a conferenze importanti fra i tre capi del Genio civile delle provincie calabresi, sotto la direzione dell'ispettore compartimentale, per prendere accordi intorno alla formazione del piano regolatore, si videro subito le deficienze degli stanziamenti, specialmente nei primi anni, e quando la Commissione centrale per la esecuzione delle opere di Calabria fu chiamata ad esaminare il piano preparato dagli Uf-

fici, non potè non riconoscere anch'essa che, a voler rimanere nei termini della legge, si sarebbero rimandate a giorni ben lontani opere che avevano carattere di estrema urgenza.

Fu perciò che io accolsi il suggerimento della Commissione, di modificare la ripartizione degli stanziamenti, e questo è l'unico scopo del disegno di legge. Bene a ragione l'onorevole Chimirri ha abbandonato, per ora almeno, la sua proposta, di chiedere che la Cassa depositi e prestiti sia autorizzata a fare anticipazioni sulle somme stanziata in favore della Calabria. È un sistema assai pericoloso, o per lo meno molto discutibile, ed ella, onorevole Chimirri, con patriottico pensiero, ha bene operato, rimandando ad altro tempo la discussione di un argomento così delicato e difficile.

L'onorevole D'Alife ha fatto alcune raccomandazioni particolari, di cui terrò conto, ed ha insistito inoltre perchè aumenti il personale degli uffici calabresi. Io debbo dichiarargli che gli uffici di Calabria sono i meglio dotati d'Italia, anzitutto perchè, mentre l'ordinamento normale del Genio civile non reca che un ufficio centrale in ogni capoluogo di provincia, la legge del 25 giugno 1895, con pensiero molto provvido, ha invece istituito in Calabria uffici sezionali. Ed io ho destinato a questi uffici giovani ingegneri, che portino nello studio delle opere a cui saranno preposti anche l'ardore della loro giovinezza e si dedichino alle opere medesime, con sentimento di fratellanza nazionale.

È nota la deficienza di personale che si lamenta nel Genio civile sicchè, per procurare di ovviarvi ho formulate alcune proposte di modificazione alla legge fondamentale del Genio civile, che potranno essere esaminate dalla Camera fra qualche giorno o, al più tardi, a novembre.

All'onorevole D'Alife pertanto non posso allo stato delle cose dare altre assicurazioni che questa e cioè: che, nei limiti del personale a mia disposizione, procurerò di tener conto delle sue premure, per quanto, ripeto, creda di avere già dotati gli uffici delle Calabrie del maggior personale su cui attualmente il Ministero può fare assegnamento.

Anche per affrettare la discussione, debbo avvertire la Camera, che, in occasione della discussione di un precedente disegno di legge, pur interessante la Calabria e relativo a proroghe di termini, è accaduto che

si inserisse in quel progetto qualche disposizione che trovava la sua propria sede in questo.

Bisognerà pertanto coordinare l'articolo 4 del disegno di legge ora in esame con l'articolo già votato, con la seguente avvertenza, che poichè il disegno di legge già approvato non è ancora divenuto legge, sarà da intendere o in forza di queste mie dichiarazioni o con una esplicita disposizione, che con la deliberazione che la Camera prenderà sull'articolo 4, di ridurre a sei mesi il termine di un anno stabilito dalla deliberazione precedente, essa ha inteso appunto di restringere quel termine, di guisa che la disposizione precedentemente votata viene ad essere abrogata. Io non so, se giuridicamente, sia strettamente necessario di mettere qui la formula: sono abrogate le disposizioni della legge precedente, oppure, con una formula generale, esprimere lo stesso concetto. Ad ogni modo, anche senza un esplicito comma che metta in evidenza cotesto concetto, la mia dichiarazione, se non troverà contraddittori in questa Camera, dovrà significare che il termine è ridotto a sei mesi. E ciò nell'interesse stesso delle provincie calabresi.

Invero, il Governo non può dare mutui, su somme determinate, se non quando siano pervenute tutte le domande; ora, se il termine è lungo, e non possa essere abbreviato, perchè stabilito per legge, non è da far colpa al Governo se i mutui non sono concessi con la sollecitudine desiderata. La riduzione dei termini da un anno a sei mesi, significa quindi rendere più spedita l'azione del Governo, ed agevolare la ripartizione delle somme autorizzate.

Ed è bene che ci sia una chiara intesa su questo punto perchè non vorrei che si presentassero domande, anche dopo trascorso il periodo di sei mesi, e si pretendesse che tali domande fossero tempestive. Una mia dichiarazione in questo senso, ripeto, se non trova contraddittori, basterà; se no bisognerà aggiungere all'articolo 4 una disposizione in cui si dica: è abrogata qualunque disposizione contraria alla presente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nava.

DE NAVA. Ho chiesto di parlare per dichiarare che sono d'accordo con l'onorevole ministro dei lavori pubblici, circa la proroga dei termini e la convenienza di abbreviare questa proroga, provvedendo al-

tresi perchè la disposizione della legge attuale sia coordinata con la disposizione della legge tuttora in discussione presso il Senato.

Io ho preparato un emendamento all'articolo 4, e, per chiarire questo articolo sostitutivo, faccio osservare che nel disegno di legge che ora si trova presso il Senato, vi sono due proroghe, e cioè una proroga dei termini fissati dalla legge sulle Calabrie e una proroga di quelli fissati dal regolamento. Per quel che riguarda la proroga di termini stabiliti dalla legge, si tratta delle due disposizioni contenute nell'articolo 10 e nell'articolo 22.

PRESIDENTE. Ma, onorevole De Nava, lei parla sull'articolo 4.

DE NAVA. Siccome l'onorevole ministro ne ha parlato, così chiarirò ora la cosa e non parlerò più sull'articolo 4.

I termini dunque fissati negli articoli 10 e 22 della legge del 1906, sono nel disegno di legge che si trova ora presso il Senato, prorogati di un anno. Ora, noi crediamo che stia bene detta proroga, e riteniamo che possa quindi restare la disposizione di quel disegno di legge. L'articolo 10 riguarda infatti la compilazione dei piani regolatori, e l'articolo 22 riguarda le domande di mutui per le case danneggiate.

Quanto ai termini contemplati dal regolamento, sta bene la proroga di un anno per quelli stabiliti negli articoli 69, 71 e 90, ma sarebbe invece un grave inconveniente tale lunga proroga per i termini contemplati negli articoli 5, 93, 101 e 132, che si riferiscono alle domande di sussidi degli enti morali per la riparazione di chiese ed altri edifici danneggiati, alle domande di sussidi per condutture di acqua potabile, e alle domande che debbono fare le deputazioni provinciali per il nuovo elenco delle strade nazionali.

Questi termini è opportuno che siano prorogati, anzichè di un anno, di soli sei mesi.

In questa condizione di cose, e per evitare che si possa supporre che le disposizioni di questo disegno di legge sieno in contraddizione con quelle contenute nel di-

segno di legge che ora è in discussione presso il Senato, io proporrei, salvo una migliore dizione che possa essere di soddisfazione della Camera, che si dicesse così:

« I termini di cui agli articoli 5, 93, 101 e 132 del regolamento 24 dicembre 1906, numero 670, anzichè di un anno, sono prorogati di sei mesi ».

Con ciò si chiarisce bene che l'intendimento è di abrogare per questa parte l'articolo contenuto nell'altro disegno di legge. Si potrebbe però anche evitare l'equivoco con la dizione accennata dal ministro, vale a dire con una aggiunta la quale dicesse che « qualunque disposizione contraria è abrogata ».

In ogni modo io mi rimetto a quanto delibererà la Camera circa la forma.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Gli stanziamenti da inserirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici relativi alla spesa autorizzata dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, e da quelle precedenti per provvedere all'esecuzione di opere pubbliche nelle provincie calabresi, sono determinati in conformità della annessa tabella A che sostituisce quella H allegata alla legge succitata del 25 giugno 1906.

Con la legge di approvazione del bilancio la spesa indicata nella detta tabella per le strade nazionali e provinciali, le bonifiche, le opere marittime e le ferrovie complementari sarà annualmente ripartita in capitoli fra le varie opere della stessa categoria. La ripartizione della spesa autorizzata per le strade comunali, per la sistemazione idraulica ed il consolidamento delle frane sarà fatta in distinti capitoli per ciascuna delle tre provincie.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della tabella A.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

**Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occorrenti per i lavori da eseguirsi in Calabria
durante gli esercizi finanziari dal 1906-07 al 1923-24.**

Riparto degli stanziamenti relativi alle spese occorrenti per i lavori da eseguirsi in

Indicazione delle opere	Spesa autorizzata			Stanziamenti a tutto il 1905-906	Stanzia ¹					
	da precedenti leggi	dalla legge 25 giugno 1906 n. 255	Totale		1906	1907	1908	1909	1910	1911
					1907	1908	1909	1910	1911	1912
Costruzione di strade nazionali e provinciali	13,877,000	37,400,000	51,277,000	1,441,000	1,388,300	829,500	1,600,000	1,700,000	1,950,000	1,950,000
Completamento della strada litoranea Ionica (tronchi Rosano-Cariati-Fiume-Nicà). . .	»	2,000,000	2,000,000	»	»	»	»	»	»	»
Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare o sistemare.	»	10,086,000	10,086,000	»	50,000	310,000	800,000	880,000	900,000	910,000
Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati.	»	3,557,000	3,557,000	»	50,000	114,000	160,000	140,000	140,000	150,000
Strade comunali di accesso alle stazioni	»	6,700,000	6,700,000	»	50,000	147,000	225,000	170,000	240,000	270,000
Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.	»	23,600,000	23,600,000	»	50,000	286,000	53,000	450,000	600,000	600,000
Canali di irrigazione	20,576,250	8,880,000	29,456,250	2,290,000	800,000	900,000	1,500,000	1,500,000	1,600,000	1,600,000
Porti ed opere marittime . . .	3,800,000	6,700,000	10,500,000	2,111,000	401,500	272,500	1,040,000	1,070,000	1,650,000	1,500,000
Consolidamento di frane minaccianti abitati	»	3,465,000	3,465,000	»	50,000	400,000	460,000	400,000	450,000	410,000
Trasporti ferroviari	32,000,000	12,000,000	44,000,000	2,500,000	»	500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,500,000
Subsidii per fornire di acqua potabile i comuni	»	5,000,000	5,000,000	»	50,000	1,000,000	50,000	100,000	100,000	150,000
	70,253,250	119,388,000	189,641,250	8,342,000	2,889,800	4,759,000	6,865,000	7,410,000	9,130,000	10,040,000

Tabella A.

si in Calabria durante gli esercizi finanziari dal 1906-907 al 1923-924.

Stanziamenti per gli esercizi finanziari:													Totale degli stanziamenti dal 1906-907 al 1923-924
1	1912	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	
2	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921	1922	1923	1924	
000	2,270,000	2,480,000	3,100,000	3,100,000	3,160,000	3,200,000	3,550,000	3,700,000	3,750,000	4,090,000	4,000,000	4,018,200	49,836,000
	»	100,000	500,000	500,000	500,000	400,000	»	»	»	»	»	»	2,000,000
000	760,000	770,000	560,000	600,000	530,000	440,000	390,000	390,000	450,000	440,000	500,000	406,000	10,086,000
000	150,000	150,000	150,000	150,000	230,000	230,000	230,000	300,000	330,000	350,000	260,000	273,000	3,557,000
000	300,000	320,000	340,000	400,000	400,000	400,000	400,000	460,000	680,000	660,000	630,000	608,000	6,700,000
000	800,000	1,250,000	1,350,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,800,000	2,400,000	2,250,000	2,350,000	2,084,000	23,600,000
000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,886,250	1,350,000	1,630,000	27,166,250
000	1,450,000	1,005,000	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,389,000
000	300,000	200,000	200,000	200,000	180,000	150,000	65,000	»	»	»	»	»	3,465,000
000	3,000,000	3,000,000	3,700,000	4,700,000	4,700,000	4,800,000	5,300,000	4,700,000	1,300,000	300,000	»	»	41,500,000
000	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	300,000	300,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
000	10,830,000	11,075,000	11,750,000	13,200,000	13,250,000	13,170,000	13,485,000	13,250,000	10,810,000	10,276,250	9,590,000	9,519,200	181,299,250

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo primo.
(È approvato).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1907-908 saranno portate, per le opere da

eseguirsi in Calabria in dipendenza della legge 25 giugno 1906, n. 255, e precedenti, le variazioni stabilite nella tabella B annessa alla presente legge.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della tabella B.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

Tabella B.

Nota di variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1907-908, per la parte concernente i lavori nelle provincie calabresi.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
	Denominazione			
	Opere nelle provincie Calabresi.			
	STRADE.			
	<i>Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali.</i>			
	(Spese dipendenti dall'art. 1, lettera f della legge 30 giugno 1904, n. 293).			
378	Sistemazione e consolidamento del 4° tronco della nazionale n. 61 (Catanzaro)	34,000. ▶	— 10,000. ▶	24,000. ▶
379	Riparazione e consolidamento delle opere d'arte nel 5° tronco della strada nazionale n. 62 (Catanzaro)	24,000. ▶	— 10,000. ▶	14,000. ▶
380	Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Angitola, costruzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti nella strada nazionale n. 65 (Catanzaro)	50,000. ▶	— 18,000. ▶	32,000. ▶
382	Sistemazione e consolidamento della frana Candelina lungo la strada nazionale n. 60 (Cosenza)	40,000. ▶	— 20,000. ▶	20,000. ▶
383	Sistemazione di un ponte sul Busento nell'abitato di Cosenza lungo la strada nazionale n. 62 (Cosenza)	10,000. ▶	— 10,000. ▶	<i>per memoria</i>
384	Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67, compresa la traversa di Gioia Tauro (Reggio Calabria)	50,000. ▶	— 50,000. ▶	<i>per memoria</i>
			— 118,000. ▶	
	<i>Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato.</i>			
	(Spese dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297 e 30 giugno 1904, n. 293).			
391	Deviazione del tratto fra il passo di Monterosso ed il ponte Abate (Catanzaro) . (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco II, n. 16).	▶	— 36,000. ▶	14,000. ▶
391 bis (706)	Strada provinciale di 2 ^a serie da Belvedere per S. Agata e Lungro alle Saline di Lungro (Cosenza)	▶	+ 68,500. ▶	68,500. ▶
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 32,500. ▶	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 32,500. »	
391 <i>ter</i> (707)	Strada provinciale di 2ª serie dalla Nazionale fra Cosenza e S. Giovanni in Fiore per Longobucco a Rossano (Cosenza) . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 9).	»	»	<i>per memoria</i>
391 <i>quater</i>	Strada di 3ª serie da Catanzaro a Chiaravalle (Catanzaro) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 14).	»	+ 5,000. »	5,000. »
391 <i>quinq.</i>	Strada di 3ª serie da Monteleone a Metramo sotto Rosarno (Catanzaro) (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 15).	»	+ 20,000. »	20,000. »
391 <i>sexies</i>	Strada provinciale da Laureana per Radicena sotto Bagnara (Reggio Calabria) . (Legge 27 giugno 1869, n. 5147 - n. 16).	»	+ 25,000. »	25,000. »
392	Strada da Nicastro alla marina di S. Eufemia (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521 - n. 6).	15,000. »	- 15,000. »	<i>per memoria</i>
393	Strada da un punto della nazionale n. 36 (ora n. 62) presso Soveria Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa Severina (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 7)	90,000. »	+ 50,000. »	140,000. »
394	Strada da S. Giovanni in Fiore a Cariati (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 8)	90,000. »	- 60,000. »	30,000. »
396	Strada da Chiaravalle a Guardavalle (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 23).	80,000. »	- 80,000. »	<i>per memoria</i>
397	Strada da Porto Santa Venere per Briatico fino a raggiungere la provinciale di Tropea (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 25).	55,000. »	- 55,000. »	<i>per memoria</i>
397 <i>bis</i> (374)	Strada provinciale di 2ª serie da Mormanno per Papisidero a Scalea (Cosenza) . . (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 28)	»	+ 79,200. »	79,200. »
398	Strada da Rocca Imperiale allo Spirito Santo di Civita (Cosenza) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 29).	190,000. »	- 150,000. »	40,000. »
398 <i>bis</i>	Strada provinciale di 3ª serie dalla marina di Catanzaro pel Vattiato a Cutro (Catanzaro) (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 60)	»	+ 20,000. »	20,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		- 128,300. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		— 128,300. »	
398 <i>ter</i>	Strada dalla provinciale Nicastro S. Eufemia presso il torrente Bagni nell'innesto della Tirrena al ponte sul Savuto (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 84).	»	+ 33,000. »	33,000. »
398 <i>uater</i>	Strada dalla già nazionale 56 presso il Piè della Sala alla stazione ferroviaria di Simmeri (Catanzaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 87).	»	+ 5,000. »	5,000. »
399	Strada dal porto di Cotrone per la sella di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen. III, n. 93).	50,000. »	— 50,000. »	<i>per memoria</i>
399 <i>bis</i>	Strada dal porto di Cotrone per la sella di Melissa e Cirò alla stazione di Cariati (Catanzaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 93).	»	+ 5,000. »	5,000. »
399 <i>ter</i>	Strada da Nocera per S. Mango, Martirano Confenti, Motta S. Lucia, Pedivigliano, Scigliano e Carpenzano alla nazionale delle Calabrie (Catanzaro) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 94).	»	+ 15,000. »	15,000. »
399 <i>quater</i>	Compimento della provinciale Jonica da Reggio Calabria all'incontro della provinciale di serie Chiaravalle-Guardavalle (Reggio Calabria) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 95).	»	+ 34,700. »	34,700. »
401	Strada dalla marina di Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione e la strada provinciale costruita per Bisignano (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 112).	100,000. »	— 80,000. »	20,000. »
401 <i>bis</i>	Strada provinciale da Cosenza per Cerisano a Fiumefreddo (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 113).	»	+ 15,000. »	15,000. »
401 <i>ter</i>	Strada provinciale da Coraci sulla nazionale per Scigliano per i pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Aiello e Serra di Aiello alla ferrovia Eboli-Reggio (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 114).	»	+ 82,500. »	82,500. »
402	Strada litoranea tirrena da Sapri al confine di Catanzaro (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 118).	38,000. »	— 38,000. »	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 106,100. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		— 106,100. »	
402 <i>bia</i>	Strada provinciale da Plati alla stazione di Bovalino - Tronco Plati-Carreri (Reggio Calabria) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 218)	»	+ 10,000. »	10,000. »
402 <i>ter</i>	Completamento della strada da Bovalino a S. Luca, Montalto, Nardello, S. Stefano, ai molini di Calanna, Sotira, Petto Gallico, Villa S. Giuseppe ed alla nazionale (tronchi da Bovalino a S. Luca e dalle Cambarie alla nazionale) e diramazione dai molini di Calanna, Sambatello e Gallico al ponte sul Torbido presso Reggio (Reggio Calabria) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, n. 221).	»	+ 10,000. »	10,000. »
403	Imprevisti e maggiori spese per le costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906	41,600. »	+ 14,600. »	56,200. »
404	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile, addetto al servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906	30,000. »	»	30,000. »
405	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 (<i>Spese fisse</i>)	40,000. »		40,000. »
406	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle costruzioni stradali, nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906	20,000. »	»	20,000. »
407	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 (<i>Spese fisse</i>)	13,000. »	»	13,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		— 71,500. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	So me approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		— 71,500. »	
408	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi, dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906 . .	8,000. »	»	8,000. »
409	Spese casuali per il servizio delle costruzioni stradali nelle provincie calabresi dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1906	11,000. »	»	11,000. »
			— 71,500. »	
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare.</i>			
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella B, n. 255).			
409 <i>bis-A</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Catanzaro	»	+ 68,000. »	68,000. »
409 <i>bis-B</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Cosenza	»	+ 260,000. »	260,000. »
409 <i>bis-C</i>	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare in provincia di Reggio Calabria	»	+ 115,000. »	115,000. »
409 <i>bis-D</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi	»	+ 10,000. »	10,000. »
409 <i>bis-E</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 3,500. »	3,500. »
409 <i>bis-F</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi	»	+ 1,500. »	1,500. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 458,000. »	

segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (decreto n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamen- ti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 458,000. »	
409 <i>bis-G</i>	Assegni mensili al personale avventizio ad- detto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	»	<i>per memoria</i>
409 <i>bis-H</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competen- ze diverse al personale avventizio ad- detto al servizio dei lavori delle strade comunali obbligatorie nelle provincie ca- labresi	»	»	<i>per memoria</i>
409 <i>bis-I</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali obbliga- torie non dotate di stanziamento pro- prio in bilancio e spese causali	»	+ 2,000. »	2,000. »
			+ 460,000. »	
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le fra- zioni di comuni ora isolati. (Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, ta- bella C, n. 255).</i>			
409 <i>bis-L</i>	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Catanzaro	»	+ 34,000. »	34,000. »
409 <i>bis-M</i>	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Co- senza	»	+ 24,000. »	24,000. »
409 <i>bis-N</i>	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati in provincia di Reggio Calabria	»	+ 45,000. »	45,000. »
409 <i>bis-O</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e compe- tenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei la- vori delle strade comunali di allaccia- mento dei comuni isolati nelle provincie calabresi	»	+ 5,000. »	5,000. »
409 <i>bis-P</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 3,000. »	3,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 111,000. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somma approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 111,000. »	
409 <i>bis-Q</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi	»	+ 1,500. »	1,500. »
409 <i>bis-R</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	»	<i>per memoria</i>
409 <i>bis-S</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi	»	»	<i>per memoria</i>
409 <i>bis-T</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali di allacciamento dei comuni isolati nelle provincie calabresi non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese causali	»	+ 1,500. »	1,500. »
			+ 114,000. »	
	<i>Lavori per la costruzione di strade comunali di accesso alle stazioni.</i>			
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella D, n. 255.)			
409 <i>bis-U</i>	Strade comunali di accesso alle stazioni in provincia di Catanzaro	»	+ 42,000. »	42,000. »
409 <i>bis-V</i>	Strade comunale di accesso alle stazioni in provincia di Cosenza	»	+ 48,000. »	48,000. »
409 <i>bis-X</i>	Strade comunali di accesso alle stazioni in provincia di Reggio Calabria	»	+ 46,000. »	46,000. »
409 <i>bis-Y</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni nelle provincie calabresi .	»	+ 5,000. »	5,000. »
	<i>Da riportarsi . .</i>		+ 141,000. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
	<i>Riporto . . .</i>		+ 141,000. »	
409 <i>bis-Z</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 3,000. »	3,000. »
409 <i>bis-A-a</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni nelle provincie calabresi	»	+ 1,500. »	1,500. »
409 <i>bis-B-a</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	»	<i>per memoria</i>
409 <i>bis-C-a</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni nelle provincie calabresi	»	»	<i>per memoria</i>
409 <i>bis-D-a</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle strade comunali di accesso alle stazioni, nelle provincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali	»	+ 1,500. »	1,500. »
			+ 147,000. »	
	Acque.			
	<i>Lavori per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua.</i>			
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella K, n. 255).			
409 <i>quater</i>	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Catanzaro	»	+ 62,000. »	62,000. »
409 <i>quinquies</i>	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Cosenza	»	+ 67,000. »	67,000. »
409 <i>sextus</i>	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua in provincia di Reggio Calabria	»	+ 135,000. »	135,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 264,000. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Riparto . . .		+ 264,000. »	
409 <i>septies</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio dei lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi	»	+ 10,000. »	10,000. »
409 <i>octies</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile addetto al servizio dei lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 4,000. »	4,000. »
409 <i>novies</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi	»	+ 2,000. »	2,000. »
409 <i>decies</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 2,200. »	2,200. »
409 <i>undecies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto ai lavori della sistemazione idraulica nelle provincie calabresi	»	+ 800. »	800. »
409 <i>duodec.</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per quelle opere di sistemazione idraulica nelle provincie calabresi non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali	»	+ 3,000. »	3,000. »
			+ 286,000. »	
	Bonifiche.			
	(Opere dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, numero 195, e 7 luglio 1902, n. 333).			
410	Bacino inferiore dei torrenti Caldanello, Raganello, Satanasso, Gronde, Esaro, Coscile, Fellone, Crati, San Mauro, e Malbrancato (Cosenza)	8,500. »	+ 31,500. »	40,000. »
411	Valle a destra del Crati e valli influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia (Cosenza)	8,500. »	+ 41,500. »	50,000. »
11-A 7.11)	Terreni paludosi tra i fiumi Fallao ed Esaro (Catanzaro)	»	»	<i>per memoria</i>
	Da riportarsi . . .		+ 73,000. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 73,000. »	
411 <i>bis</i>	Laghi e torrenti paludosi tra Capo Suvero e la foce dell'Angitola (Catanzaro) . .	250,000. »	— 160,000. »	90,000. »
412	Bonifica di Caulonia (Reggio Calabria) .	33,000. »	— 33,000. »	<i>per memoria</i>
413	Pianura di Rosarno (Reggio Calabria) . .	20,000. »	+ 20,000. »	<i>per memoria</i>
413 <i>bis</i>	Pantani Grosso e Piccolo (Reggio Calabria)	200,000. »	— 110,000. »	90,000. »
414	Bacino inferiore dei fiumi Coriglianeto, Cino e Trionto (Cosenza)	200,000. »	+ 20,000. »	220,000. »
414 <i>bis</i>	Bonifica del bacino inferiore dei fiumi di Abatemarco, Lao, Fiumarella, Castrocuoco, ecc. (Cosenza)	»	+ 10,000. »	10,000. »
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1903, tabella E, n. 255).			
417 <i>bis</i>	Terreni paludosi fra l'Assi ed il fiume di Soverato (Catanzaro)	»	+ 25,400. »	25,400. »
417 <i>ter</i>	Terreni deficienti di scolo lungo le vallate del Mesima e del Marepotamo (Catanzaro)	»	+ 18,000. »	18,000. »
417 <i>quater</i>	Terreni fra il torrente Lipuda ed il confine con la provincia di Cosenza (Catanzaro)	»	+ 26,500. »	26,500. »
417 <i>quinq.</i>	Paludi alle foci del Savuto e dell'Oliva fra il confine con la provincia di Catanzaro e la punta di Corica (Cosenza)	»	+ 7,600. »	7,600. »
417 <i>sexies</i>	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra la punta di Corica e il torrente S. Francesco (Cosenza)	»	+ 12,000. »	12,000. »
417 <i>septies</i>	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra il torrente S. Francesco ed il torrente Aron (Cosenza)	»	+ 24,000. »	24,000. »
417 <i>octies</i>	Pantani litoranei e plaghe pantanose fra il torrente Aron e la fumara di Diamante (Cosenza)	»	+ 9,000. »	9,000. »
417 <i>novies</i>	Basse valli dei torrenti compresi fra il fiume Nicà ed il fiume Trionto (Cosenza)	»	+ 150,000. »	150,000. »
417 <i>decies</i>	Basse valli dei torrenti compresi fra il Trionto ed il Cino (Cosenza)	»	+ 22,000. »	22,000. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 74,500. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziameti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 74,500. »	
417 <i>undecies</i>	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Stilaro (Reggio Calabria)	»	+ 4,500. »	4,500. »
417 <i>duodec.</i>	Terreni paludosi latistanti alle sponde del tronco vallivo del torrente Amendolea (Reggio Calabria)	»	+ 13,000. »	13,000. »
417 <i>terdecies</i>	Pantano delle Saline (Reggio Calabria) .	»	+ 16,000. »	16,000. »
	<i>Spese generali per le bonifiche.</i>			
418	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale di custodia delle bonifiche ed al personale del Genio civile in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	16,000. »	+ 6,000. »	22,000. »
419	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	13,000. »	+ 5,000. »	18,000. »
420	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle bonifiche delle provincie calabresi	5,000. »	+ 4,000. »	9,000. »
421	Assegni mensili al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	11,000. »	+ 3,000. »	14,000. »
422	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle bonifiche nelle provincie calabresi	5,000. »	+ 2,000. »	7,000. »
423 <i>bis</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di bonifica dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali	»	+ 2,000. »	2,000. »
			+ 130,000. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propougono	Stanziameti definitivi
	Denominazione			
	Porti, spiagge, fari e fanali.			
	Costruzione di nuove opere marittime e lacuali autorizzata colla legge 14 luglio 1889, n. 6280.			
	Porti di 1 ^a categoria.			
424	Porto di Reggio Calabria — Ampliamento del porto e sistemazione di banchine .	94,000. »	— 94,000. »	<i>per memoria</i>
425	Porto di S. Venere — Prolungamento del molo di difesa (Catanzaro)	<i>per memoria</i>	+ 63,000. »	63,000. »
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella F, n. 255).			
426 <i>bis</i>	Pontile e boa nella rada di Pizzo (Catanzaro)	»	+ 43,000. »	43,000. »
426 <i>ter</i>	Pontili di approdo, boa di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Trebisacce (Cosenza)	»	+ 20,000. »	20,000. »
426 <i>quater</i>	Porto di Villa S. Giovanni — Prolungamento delle difese (Reggio Calabria) .	»	+ 80,000. »	80,000. »
426 <i>quinq</i>	Pontile di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Gioia Tauro (Reggio Calabria)	»	+ 27,000. »	27,000. »
426 <i>sexies</i>	Pontile di approdo, boe di ormeggio ed accessori alla spiaggia di Siderno (Reggio Calabria)	»	+ 1,000. »	1,000. »
	<i>Spese generali per i porti.</i>			
427	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi . .	1,000. »	+ 7,000. »	8,000. »
428	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	5,400. »	+ 1,600. »	7,000. »
429	Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle nuove opere marittime nelle provincie calabresi . . .	2,600. »	+ 900. »	3,500. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 149,500. »	

Segue Tabella B

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamanti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		+ 149,500. »	
431 <i>bis</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per i lavori delle nuove opere marittime, nelle provincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali	»	+ 3,000. »	3,000. »
			+ 152,500. »	
	Frane.			
	(Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, tabella G, n. 255).			
431 <i>ter</i>	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella provincia di Catanzaro . . .	»	+ 108,000. »	108,000. »
431 <i>quater</i>	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella provincia di Cosenza	»	+ 160,000. »	160,000. »
431 <i>quinq.</i>	Consolidamento di frane minaccianti abitati nella provincia di Reggio Calabria	»	+ 92,000. »	92,000. »
431 <i>saxes</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile, addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi	»	+ 16,000. »	16,000. »
431 <i>septies</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 10,000. »	10,000. »
431 <i>octies</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile addetto ai lavori di consolidamento di frane nelle provincie calabresi	»	+ 5,000. »	5,000. »
431 <i>novies</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto ai lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi (<i>Spese fisse</i>)	»	+ 3,500. »	3,500. »
431 <i>decies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio dei lavori del consolidamento di frane nelle provincie calabresi	»	+ 1,500. »	1,500. »
	<i>Da riportarsi . . .</i>		+ 396,000. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli Denominazione	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamen- ti definitivi
	<i>Riporto . . .</i>		+ 396,000. »	
431 <i>undecies</i>	Spese inerenti allo studio di progetti per opere di consolidamento di frane nelle provincie calabresi, non dotate di stanziamento proprio in bilancio e spese casuali	»	+ 4,000. »	4,000. »
			+ 400,000. »	
	Sussidi per acqua potabile.			
	Spesa dipendente dalla legge 25 giugno 1906, n. 255),			
432 <i>bis</i>	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni delle provincie calabresi	»	+1,000,000. »	1,000,000. »
	Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255.			
433	Costruzione di strade provinciali	320,000. »	— 320,000. »	<i>soppresso</i>
434	Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare	285,000. »	— 285,000. »	<i>soppresso</i>
435	Strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati	90,000. »	— 90,000. »	<i>soppresso</i>
436	Strade comunali di accesso alle stazioni .	90,000. »	— 90,000. »	<i>soppresso</i>
437	Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua	180,000. »	— 180,000. »	<i>soppresso</i>
438	Bonifiche	180,000. »	— 180,000. »	<i>soppresso</i>
439	Porti ed opere marittime	90,000. »	— 90,000. »	<i>soppresso</i>
440	Consolidamento di frane minaccianti abitati	90,000. »	— 90,000. »	<i>soppresso</i>
441	Sussidi per fornire di acqua potabile i comuni	100,000. »	— 100,000. »	<i>soppresso</i>
	<i>Da riportarsi . . .</i>		—1,425,000. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato di previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
	Denominazione			
	<i>Riporto . . .</i>		-1,425,000. »	
	(Spese generali dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255).			
441 <i>bis</i>	Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	50,000. »	- 50,000. »	<i>soppresso</i>
441 <i>ter</i>	Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (<i>Spese fisse</i>) . .	50,000. »	- 50,000. »	<i>soppresso</i>
441 <i>quater</i>	Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	10,000. »	- 10,000. »	<i>soppresso</i>
441 <i>quinq.</i>	Assegni mensili al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255 (<i>Spese fisse</i>) . .	10,000. »	- 10,000. »	<i>soppresso</i>
441 <i>sexies</i>	Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio addetto al servizio delle opere nelle provincie calabresi, autorizzate dalla legge 25 giugno 1906, n. 255	5,000. »	- 5,000. »	<i>soppresso</i>
			-1,550,000. »	

Segue Tabella B.

Numero	Capitoli	Somme approvate con lo stato d'previsione per il 1907-908 e con la legge (disegno n. 657)	Variazioni che si propongono	Stanziamenti definitivi
	Denominazione			
	RIASSUNTO DELLE VARIAZIONI			
	Strade:			
	Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali		— 118,000. »	
	Lavori per la costruzione di strade e ponti nazionali e di strade provinciali sovvenute dallo Stato		71,500. »	
	Lavori per la costruzione di strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare		+ 460,000. »	
	Lavori per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati		+ 114,000. »	
	Lavori per la costruzione di strade comunali di accesso alle stazioni		+ 147,000. »	
	Acque:			
	Lavori per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua		+ 286,000. »	
	Bonifiche		+ 130,000. »	
	Porti, spiagge, fari e fanali		+ 152,500. »	
	Frane		+ 400,000. »	
	Sussidi per acqua potabile		+ 1,000,000. »	
	Opere dipendenti dalla legge 25 giugno 1906, n. 255		— 1,550,000. »	
	Totale		+ 950,000. »	

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo secondo.

(È approvato).

Art. 3.

I progetti delle opere di cui all'articolo 37 della legge 25 giugno 1906, n. 255, sono studiati dagli Uffici del Genio civile in base a programma tracciato dalla Commissione compartimentale per la sistemazione dei torrenti.

I progetti esecutivi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici sul parere dell'ispettore compartimentale quando l'importo delle opere non supera le lire 200,000 e del Consiglio superiore dei lavori pubblici se eccede detto limite.

Per l'esame di tali progetti nei riguardi forestali sono aggregati al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori superiori forestali in servizio attivo.

CHIMIRRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI. L'articolo 3 mi dà occasione di fare una viva raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Approvo il concetto espresso nell'ultimo capoverso dell'articolo perchè è bene, anzi necessario, che i progetti concernenti le bonifiche siano fatti d'accordo fra il Ministero dei lavori pubblici e quello di agricoltura, industria e commercio.

Spesso è avvenuto che, mentre gli ingegneri del Genio civile studiavano la bonifica di un bacino imbrifero, gli agenti del Ministero di agricoltura studiavano il rimboscamento di un altro versante. Procedendo così per vie diverse non si raggiungeva lo scopo.

Alcune disposizioni del regolamento sembrano scritte apposta per continuare in questo sistema illogico e dannoso.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Quale articolo?

CHIMIRRI. Gli articoli 118 e 119, i quali prescrivono che i progetti esecutivi dei lavori per la sistemazione idraulica e forestale dei bacini montani devono essere compilati separatamente dall'ufficio del Genio civile e dall'ispezione forestale.

Queste disposizioni del regolamento contrastano con l'articolo 3 del disegno di legge in discussione. E poichè l'onorevole ministro proponente mostra di dividere al riguardo la mia opinione, non dubito che farà prevalere alle erronee disposizioni regolamentari il precetto della legge, che con savio consiglio prescrive doversi i progetti

concernenti le bonifiche eseguirsi, non separatamente ma d'accordo tra gli agenti dei due Ministeri.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. È mio antico convincimento che non si debba procedere ai lavori in pianura tendenti alla bonifica ed alla sistemazione dei torrenti senza aver prima provveduto ai lavori in montagna, a meno che non si tratti di piccoli stagni o di laghetti che si trovino lungo la riva del mare e che siano indipendenti dai bacini montani. Quando esista per ragioni orografiche od idrografiche una qualunque connessione fra le condizioni della pianura e le condizioni della montagna, ritengo indispensabile un'azione concorde fra i due Ministeri di agricoltura e dei lavori pubblici perchè le opere a valle siano coordinate con quelle a monte.

Questo concetto, che ha già trovato qualche applicazione in altre leggi dello Stato, per esempio in quella per la Sardegna, la quale costituiva nel 1897 una Commissione di cui fanno parte ingegneri del Genio civile e ispettori forestali, è stato affermato anche di recente nelle due leggi sulla Basilicata e sulla Calabria, essendosi stabilito che i progetti, per quanto studiati separatamente dal Genio civile e dall'Ufficio d'ispezione forestale, debbano essere preceduti da opportuni accordi ed essere approvati da collegi in cui siano rappresentati i due elementi.

Proposta, col presente disegno di legge, la soppressione per la Calabria della Commissione centrale per le opere di 3^a categoria, ho voluto riaffermare solennemente la necessità di questa intesa, mercè la disposizione che aggrega al Consiglio superiore dei lavori pubblici due ispettori forestali; ed io mi rallegro dell'adesione e dell'approvazione dell'onorevole Chimirri, il quale può star certo che gli ispettori forestali e gli ingegneri del Genio civile sapranno procedere d'accordo ed a forze unite nella soluzione di questo che è il maggior problema, a parer mio, dell'Italia meridionale.

CHIMIRRI. Rendo grazie all'onorevole ministro delle sue dichiarazioni e sono certo che egli le attuerà con la illuminata sua intelligenza e con quel sentimento che ha espresso nel farle.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 3.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato, sul solo parere della Commissione centrale per la Calabria, a prorogare fino a sei mesi i termini fissati dagli articoli 5, 69, 71, 90, 93, 101 e 132 del regolamento 24 dicembre 1906, n. 670.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANTURCO, *ministro dei lavori pubblici*. Accetto sostanzialmente la proposta dell'onorevole De Nava; vorrei solo adoperare, per una ragione di fatto, una formola diversa e all'ultimo inciso di essa: « anziché di un anno sono prorogate di sei mesi » sostituire: « sono prorogate di sei mesi » ed aggiungere: « È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente ». Si tratta di un'emendamento puramente formale.

CHIMIRRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

CHIMIRRI. Io devo giustificare l'opera della Commissione che propose le proroghe dei termini. La scadenza era imminente e occorreva provvedere senza indugio. Non avevamo ancora sott'occhi questo disegno di legge e perciò proponemmo senz'altro che venissero prorogati di un anno tutti i termini scritti tanto nella legge quanto nel regolamento. Essendosi osservato che in due casi, cioè per la distribuzione dei sussidi per la riparazione degli edifici pubblici e per le acque potabili fosse più conveniente limitare la proroga a sei mesi piuttosto che ad un anno, di accordo con l'onorevole De Nava, venne formulato l'emendamento, che l'onorevole ministro accetta modificandolo soltanto nella forma. Ho creduto opportuno di spiegare come è avvenuta questa apparente antinomia.

PRESIDENTE. All'articolo 4 proposto è fatta la seguente modificazione. « I termini di cui agli articoli 5, 93, 101 e 132 del regolamento 24 dicembre, n. 570, sono prorogati di 6 mesi.

« È abrogata qualunque disposizione contraria della presente legge ».

La Commissione l'accetta?

CAO-PINNA, *della Commissione*. L'accetta.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 4 così modificato.

(È approvato).

Art. 5.

L'esecuzione delle opere pubbliche in Calabria può essere affidata, quando l'importo a base d'appalto non superi le lire 200,000, anche per trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro.

Ai Consorzi che già siano o fossero regolarmente costituiti fra Società cooperative di produzione e lavoro, può essere affidata anche per trattativa privata l'esecuzione delle opere suddette, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole Società costituenti il Consorzio, secondo le norme vigenti.

Potrà pure essere consentito che la cauzione sia formata mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

Le concessioni contemplate nel presente articolo saranno fatte quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante, le Società od i Consorzi presentino sufficienti garanzie di idoneità, stabilità e solvibilità per la regolare esecuzione delle opere da appaltarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella odierna seduta pomeridiana.

Approvazione del disegno di legge sulle volture catastali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a tutto il 29 luglio 1908 del termine stabilito dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per conseguire agevolazioni in tema di volture catastali ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato*, n. 845-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura.

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 31 luglio 1908 il termine stabilito dall'articolo 2 della legge

9 luglio 1905, n. 395, contenente provvedimenti di favore per l'esecuzione delle volture catastali.

Trattandosi di un solo articolo, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana d'oggi.

Approvazione del disegno di legge per proroga del termine della legge sull'esportazione degli oggetti di antichità e belle arti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642 sulla esportazione degli oggetti di antichità e belle arti ed istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato. n. 838-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge. (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Le disposizioni della legge 27 giugno 1903, n. 242, che modifica quella del 12 giugno 1902, n. 185, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, rimarranno in vigore fino al 31 luglio 1908.

(È approvato).

Art. 2.

Per provvedere agli eventuali acquisti di cose immobili e mobili che abbiano importante interesse storico archeologico o artistico è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 5,000,000. da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907.

La somma di lire 5,000,000 verrà prelevata dall'avanzo accertato col conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905-906, e iscritta in uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario in corso. A tale effetto, con decreto del Ministero del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, il fondo di cassa dell'esercizio 1906-907 sarà ridotto della

somma di lire 5,000,000, che verrà imputata come versamento avvenuto allo speciale capitolo di cui sopra.

(È approvato).

Art. 3.

La somma di lire 5,000,000 di cui al precedente articolo verrà investita fino alla concorrenza di lire 4,000,000 in rendita consolidata da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti e per la rimanente somma di lire 1,000,000 verrà versata ad un conto corrente fruttifero da istituirsi presso la Cassa stessa, intestato al Ministero dell'istruzione pubblica.

Al detto conto corrente oltre a un milione di lire di cui sopra saranno versati gli interessi sulla rendita acquistata coi 4,000,000 di lire di cui al precedente comma, nonchè gli interessi liquidati sullo stesso milione, fino a che venga altrimenti disposto per legge.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

Discussione del disegno di legge pel trasferimento dei professori universitari.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasferimento dei professori universitari.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 592-B).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge ed ha facoltà di parlare l'onorevole Jatta.

JATTA. Io deploro vivamente che siasi portato alla discussione della Camera questo disegno di legge, proprio in questo momento.

Dopo la larga discussione avvenuta negli Uffici della Camera ed al Senato, dopo tutti i precedenti e le questioni che sono state agitate in ordine al trasferimento dei professori universitari per materie affini, parmi che sarebbe stato più opportuno rimandare a novembre la discussione di questa legge, che non è poi una leggina, ma potrebbe avere una grande importanza sulle sorti dell'insegnamento universitario. Allora forse, discutendone più pacatamente, avremmo potuto anche conciliare le idee del Se-

nato con la nostra precedente tendenza. Ma il fatto è che il disegno di legge viene ora innanzi a noi come cosa che non meriti discussione; e quando tutti, me non escluso, sentiamo la necessità di essere brevissimo. Questo però non può rendermi dimentico del dovere di richiamare l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro sullo stato di cose, che si va con questa legge a creare.

Fin dal dicembre 1906, il Ministero presentò alla Camera un disegno di legge per il trasferimento di sede dei professori universitari; e in quel disegno di legge vi era un comma nel primo articolo con cui si provvedeva, oltre che al trasferimento di sede, anche al trasferimento per materia. Ma passato esso alla Camera, gli Uffici si dimostrarono in grande maggioranza contrari al trasferimento per materie affini; tanto che la Commissione dagli stessi nominata si divise in maggioranza e minoranza. E trionfando anche dinanzi alla Camera l'idea della maggioranza, fu escluso assolutamente il concetto del trasferimento per materie affini. La legge fu ridotta a ciò che doveva essere, cioè ad una legge destinata a regolare esclusivamente il trasferimento di sede dei professori della stessa materia.

La legge così emendata passò al Senato; il Senato, auspicando l'illustre professore Schupfer, si pronunciò decisamente contrario alla tesi da noi accolta: e, benchè il ministro avesse dichiarato che egli sosteneva la proposta approvata dalla Camera in ossequio ai precedenti del Senato stesso e dei deliberati della Corte dei conti (che perciò aveva registrato il regolamento del 1904 con riserva), del Consiglio di Stato che ripetutamente si era pronunciato sulla materia ed anche del parere esplicito del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, il Senato ha voluto ad ogni costo emendare la legge, e ce la rimanda...

RAVA, *ministro della istruzione pubblica*.
È diversa.

JATTA. ...ripristinando il concetto del trasferimento per materie.

Ignoro se tutto ciò possa trovarsi di accordo con l'articolo 53 del nostro regolamento interno. Non vi è dubbio che abbiamo ora innanzi a noi nella stessa sessione una proposta già respinta da noi stessi; ed io credo che, guardando lo spirito, non le parole, dell'articolo 53 del regolamento, noi non dovremmo ritenerci tranquilli colla nostra coscienza. Ad ogni

modo andiamo avanti in questa discussione. Allorchè la legge venne per la prima volta alla Camera, l'onorevole Credaro, primo relatore, opinò che non poteva bastare che un professore avesse vinto un concorso e avesse insegnato legittimamente una disciplina, perchè potesse essere giudicato degno di passare ad un'altra disciplina affine; « ma sarebbe stato necessario in ogni singolo caso procedere ad una valutazione personale, affinchè non si andasse in cerca soltanto di chi abbia l'attitudine didattica e le conoscenze generali della materia cui si vuol provvedere, ma si potesse cercare e scegliere colui che nella materia sappia proporre vedute proprie ed abbia pieno possesso dei relativi metodi di ricerca ». Nulla di più giusto. E fu appunto per questa ragione che la maggioranza della Camera e la Commissione non vollero accogliere il concetto del trasferimento per materie, statuendo che si dovesse bandire in ogni caso il concorso, salvo al professore di materie affini che si sentisse in condizione ed avesse i requisiti per poter tentare il concorso, di presentarsi ad esso. Oggi però lo stesso onorevole Credaro si presenta innanzi a noi con una relazione brevissima che ci porta a conclusioni diverse.

Egli si fa vincere dall'urgenza del momento; e dice: noi non potremmo provvedere più al trasferimento di sede che è cosa giusta, e generalmente desiderata, se non facciamo passare anche il trasferimento per materie affini; accettiamo quindi anche questo provvedendo ai gravi inconvenienti che da questi trasferimenti per materie affini egli stesso prevede possono derivare all'insegnamento col regolamento. Propone quindi un ordine del giorno, che ignoro se sarà accettato, o no, dal ministro, con cui si domanda:

1° che nel regolamento in esecuzione della legge sul trasferimento dei professori universitari sia vietato il passaggio dagli insegnamenti di carattere speciale e propedeutico agli insegnamenti di carattere generale e fondamentale;

2° che il concorso, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1° della legge, sia valido soltanto, quando abbia avuto luogo nel quinquennio.

RUMMO, NITTI *ed altri*. Ma come si può fare per regolamento?

JATTA. E questo appunto voleva dire. Ora quest'ordine del giorno non può rappresentare che la buona volontà dell'onorevole Credaro, e la sua mancanza di fede

nella legge stessa che difende; mi sembra che non sia possibile disciplinare per regolamento ciò che dev'essere la sostanza della legge. Tanto più, onorevole ministro, che nella legge è fatta una condizione al trasferimento per materie, disponendosi la formazione di una tabella in cui saranno precisate quali sono le materie *connesse* per cui il trasferimento è permesso; e riconoscendosi così nelle Facoltà il diritto di proporre il trasferimento non per tutte le materie affini in generale, ma soltanto per alcune di esse, che si dicono *connesse*.

Ora io domando a quanti insegnano nelle Università come si farà a precisare queste materie connesse?

È una questione così difficile, così complicata, che se anche l'onorevole ministro chiamasse a formare la tabella i più eminenti scienziati d'Italia, credo che si troverebbero imbarazzati davvero a precisare quali materie debbano ritenersi connesse agli effetti della presente legge.

D'altra parte che cosa facciamo noi con questa disposizione di legge? Veniamo a creare un nuovo sistema, che sin da ora io vedo chiarissimo. Un aspirante che non si senta in condizione di arrivare immediatamente ad una cattedra di materia più alta e generale, troverà più facile raggiungerne una secondaria affine o connessa a quella, e si farà nominare nella cattedra secondaria affine, mettiamo pure, per concorso.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ma senza concorso non può essere nominato.

JATTA. Sia pure per concorso, come vuole lei, ma per concorso ad una cattedra secondaria, non alla cattedra principale a cui indirettamente aspira! Ed allora egli entrerà nella Facoltà, si acquisterà la benevolenza dei colleghi componenti della stessa; e dopo qualche anno di insegnamento nella materia affine potrà procurarsi, avverandosi una vacanza, l'incarico; ed ecco che egli è allora in possesso del grande precedente che la legge ammette come criterio irrefragabile alla nomina definitiva.

Gli incaricati allora potranno agevolmente diventare professori ordinari, e così l'insegnamento universitario sarà precluso a quegli elementi più giovani che lavorano con indirizzo più moderno, ed hanno spesso maggiori titoli dei vecchi insegnanti. E a me sembra, onorevole ministro, che sia grave errore allontanare dalle Università coloro che rappresentano nella scienza un indirizzo più moderno ed evoluto, e possano portarvi

l'influsso delle più recenti ricerche scientifiche.

Tenuto conto dell'impazienza della Camera, non mi diffonderò maggiormente tanto più che, non essendo insegnante universitario, desidererei che qualcuno dei colleghi professori, giacchè parecchi ne siedono in questa Camera, venisse in mio aiuto...

MORELLI-GUALTIEROTTI. Sarai contentato.

JATTA. Io mi limito alla proposta sospensiva. È evidente che gioverebbe a tutti che la discussione di questa legge fosse sospesa e rimandata a novembre.

Insisto dunque, onorevole ministro, per una sospensiva la quale del resto non porterà alcun danno all'insegnamento. Noi abbiamo la legge Casati, che è sempre la migliore, malgrado fosse la più antica; abbiamo l'articolo 69 con cui ella potrà rimediare all'inconveniente che restino lontani dall'insegnamento universitario uomini veramente eminenti; se vi sarà qualcuno che anche dalle materie affini debba passare all'insegnamento generale ed ha fama di riconosciuta attitudine, ella si servirà dell'articolo 69. Ma finchè non ci troviamo di fronte a questi casi, a me pare che non debba farsi ora una legge ad esclusivo vantaggio dei vecchi insegnanti, e con danno evidente degli elementi più giovani e di maggiore attività scientifica, che pur meriterebbero esser tenuti nella massima considerazione dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica in Italia.

E ciò detto, non credo di dover aggiungere altro!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tizzoni.

TIZZONI. Rispondo molto brevemente alla invocazione fatta dall'onorevole Jatta, e spero che, dopo di me, qualcuno dei colleghi più autorevoli seguirà il mio esempio, perchè il progetto che si discute, in apparenza così modesto, nella sostanza è cosa molto grave per la vita universitaria. Quindi prima di accettare, senz'altro, le modificazioni che al disegno di legge approvato dalla Camera ha fatto il Senato, credo che bisogna ponderare bene e vedere se sia il caso di un rinvio, come ne accennava l'onorevole Jatta; se è il caso di presentare modificazioni alle modificazioni già fatte al Senato; o se sia il caso di radiare le modificazioni fatte e rimandare al Senato il progetto tal quale era stato approvato dalla Camera.

Io parlo di questo disegno di legge anche per un sentimento di paternità, perchè la Camera ricorderà come io fossi l'autore di un ordine del giorno, approvato dalla Camera stessa, il quale fu quello che dette occasione al disegno di legge pel trasferimento dei professori universitari. E richiamo questa occasione, non per gloriarmi dell'approvazione avuta dai colleghi ad una proposta mia, ma semplicemente per rammentare l'occasione nella quale questa proposta fu fatta e il fine a cui mirava.

Si trattava dell'approvazione della legge pei concorsi dei professori straordinari; ed in quell'occasione io vidi, e con me videro altri colleghi, e la Camera poi ci dette perfettamente ragione, che, approvandosi un disegno di legge che disciplinava la materia dei concorsi per i professori straordinari, rimaneva una porta aperta all'arbitrio ed era quella dei trasferimenti. Così noi avevamo delle leggi come l'antica fondamentale Casati, come la legge sui professori straordinari, che fu approvata dalla Camera, le quali provvedevano molto opportunamente alla nomina dei professori universitari, ma viceversa, rimaneva senza essere disciplinata la questione dei traslochi, o trasferimenti dei professori da cattedra a cattedra, sia dalla stessa materia, sia di materia affine.

E appunto in quell'occasione io ricordai tutti gli inconvenienti a cui i trasferimenti avevano dato luogo; inconvenienti gravissimi che furono compresi dalla Camera ed ai quali la Camera stessa credette di riparare col disegno di legge che fu discusso ed approvato.

Quel disegno di legge portò una modificazione alle proposte fatte dal Ministero, togliendo, dopo una lunga discussione avvenuta in seno alla Commissione, ogni possibilità di passaggio a cattedre di materie affini; per cui si può dire che oramai, pochi giorni addietro, la Camera si è pronunciata in merito alle proposte fatte dal Senato, essendo le proposte del Senato quasi un compendio od una riproduzione di quelle che il Ministero stesso aveva già fatto alla Camera; proposte, che come abbiamo detto, la Commissione, dopo lungo dibattito, rigettò e che la Camera, col suo voto, dato al disegno di legge, dimostrò di non volere.

Quindi a me pare che una discussione in merito a questo disegno di legge sia del tutto inutile, perchè la Camera non può disdire sè stessa, e a così breve scadenza e

pronunziarsi oggi in senso tutto affatto differente da questo in cui si pronunziava poco tempo addietro. La questione del passaggio a materie affini fu largamente discussa dalla Camera e completamente rigettata.

Ma, entrando in merito io credo che, le modificazioni arrecate dal Senato, benchè di una portata non grave, effettivamente possano, nella pratica, dar luogo a molti inconvenienti.

È doloroso poi che questo disegno di legge debba nuovamente essere discusso da noi, sia perchè modificato in questa guisa, sia perchè una legge che disciplini i traslochi universitari è effettivamente necessaria anche per non ritardare troppo la carriera dei giovani.

Infatti il ministro, sotto l'incubo di una legge che deve disciplinare il trasloco dei professori, non provvede a questi traslochi; così succede che con concorsi successivi, vale a dire con la procedura più lunga, si deve provvedere a tutti i posti che rimangono vacanti, non potendo entrare nuovi elementi, finchè le aspirazioni dei vecchi non siano soddisfatte.

È perciò necessario disciplinare questa materia, per quei professori che hanno diritto ad una sistemazione migliore.

Ma tutto ciò ha bisogno di garanzie e quelle che ci presenta il Senato sono effettivamente molto discutibili. Infatti nell'articolo primo, modificato dal Senato, al comma a), si dice che possono essere ammessi al passaggio da una cattedra all'altra, nientemeno anche quando si tratti di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze, sostanzialmente tra loro connesse, a seconda di quanto verrà stabilito nei regolamenti speciali delle Facoltà.

Qui vi sono due eresie. Sostanzialmente connesse! Ma che forse vi è una connessione formale ed una connessione sostanziale? Non lo capisco! Ed in fatto di connessione in genere si può dire che tutti gli insegnamenti di una Facoltà sono fra loro intimamente connessi. Per esempio, nella Facoltà di medicina, la biologia comprende in un solo gruppo tutte le materie di questa Facoltà.

Così io potrei sostenere che l'insegnamento della patologia generale è intimamente connesso con la fisiologia e con l'anatomia patologica. Ma da questo alla affermazione che il patologo può indifferentemente insegnare patologia generale, fisiologia ed anatomia patologica vi è un gran passo!

È ammissibile poi che questa connessione

fra i singoli gruppi sia stabilita da un regolamento?

Questo è il solito metodo che noi abbiamo sempre deplorato e non mai a sufficienza; di deferire al regolamento facoltà che alterino lo spirito e l'anima della legge.

Quello che poi mi sembra ancora più pericoloso è la modificazione susseguente, la quale vuole che il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra a cui occorre di provvedere o di essere riuscito primo in un concorso bandito per essa.

Questo significa nient'altro che negare ogni progresso, ogni evoluzione della scienza. Imperocchè un professore può avere insegnato, ed insegnato coscientemente ed intelligentemente, alcuni anni innanzi, ma dopo aver lasciato quella materia per un certo tempo, può non essere al corrente dei progressi della scienza, tanto da non poterla più insegnare col voluto profitto.

Vi cito un esempio pratico.

Ventotto anni fa io ho insegnato come professore ordinario, in seguito a concorso, anatomia patologica nella regia Università di Catania. Crede lei, onorevole ministro, che io potrei, in coscienza, rifare oggi lo stesso insegnamento?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Non sono io che lo giudico.

Una voce. Come eccezione, lo potreste rifare.

TIZZONI. Io credo di no; tanto è vero, che quando si rese vacante l'insegnamento d'anatomia patologica nella regia Università di Bologna, rifiutai l'incarico ed il passaggio. Perchè in fondo altra cosa è il dovere dell'insegnante, ed altra cosa è il dovere del professore.

Noi troppo spesso consideriamo il professore soltanto nella sua qualità oratoria cattedratica; ma questo, se può essere giusto per un professore di legge, non può ammettersi per gli insegnanti della Facoltà nostra.

Io non arrivo fino al punto a cui arrivò un nostro collega, professore in giurisprudenza, il quale diceva che, entro un decennio, egli avrebbe potuto insegnare benissimo tutte le materie che compongono quella Facoltà. (*Si ride*).

Ma per le materie di medicina, ci vogliono attitudini speciali per corrispondere ai bisogni di un dato insegnamento. Quando io, abituato alla indagine sperimentale, dovessi nuovamente ritornare agli studi sul

cadavere per i quali ho già perduto, per la mancanza di esercizio, la qualità necessaria, quella dell'osservazione, potrei fare l'insegnante recitando una lezione; ma non potrei fare il professore dirigendo un istituto ed i lavori che si debbono fare, molto meno potrei provvedere convenientemente al progresso di questa scienza.

Inoltre questo articolo è criticabile, anche nella sua seconda parte dove dice: « il professore che ha insegnato o che sia riuscito primo in un concorso bandito per una cattedra ». Dunque si dà ai concorsi precedenti un limite indefinito.

Alcune voci. No! Si è modificato questo, con un ordine del giorno!

TIZZONI. In ogni modo, sono persuaso che lo spirito della legge resterà quello che è, perchè l'ordine del giorno non può in alcun modo modificarlo.

RUMMO. Ma quando mai si è trasferito qualcuno in questo modo?

TIZZONI. Io ho espresso modestamente il mio parere per ragione della paternità dell'ordine del giorno che ebbi occasione di presentare alla Camera e che fu approvato; ed anche perchè credo che la Camera, dopo approvato un disegno di legge, non possa, a breve scadenza, approvare quelle modificazioni che ha precedentemente rigettate: perchè nelle modificazioni si trovano delle condizioni le quali vulnerano completamente lo spirito della legge stessa, ed alterano e rendono peggiore l'avvenire della nostra vita universitaria.

Per queste ragioni, mi associo alla proposta fatta dall'onorevole Jatta: di sospendere il disegno di legge e di rimandarne la discussione a novembre. Quando, per altro, la Camera non fosse del nostro modesto avviso, pregherei l'onorevole ministro di mettere nei regolamenti tutto quanto sarà possibile per chiarire quei punti...

Voci. No! no!

TIZZONI. In via subordinata. Per parte mia, sono per la sospensiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Jatta ha oggi ripreso, quasi, la discussione generale del disegno di legge, e come era stato presentato alla Camera e come fu modificato da essa e come è nel testo approvato dal Senato. Egli ha fatto la storia di questo disegno di legge; ma mi pare che non l'abbia fatta esattamente. Sarò tuttavia brevissimo. Stringe il tempo; molte urgenti leggi sono all'ordine del giorno.

Io presentai un disegno di legge che riguardava il trasloco dei professori da Facoltà a Facoltà, ed anche il passaggio a materie affini, ma coi voti delle Facoltà e con serie garanzie, come sempre si era fatto dal 1860 al 1906. La Commissione della Camera nella maggioranza, non accettò la parte relativa alle materie affini, che fu qui lungamente discussa per due giorni. Al Senato, invece, prevaleva l'opinione contraria. Io difesi lungamente il testo votato dalla Camera, benchè il mio disegno di legge si avvicinasse a quella che era l'opinione del Senato e a ciò che, da 47 anni, si era sempre fatto in Italia. Il Senato modificò nella discussione la sua proposta per aderire al pensiero della Camera.

Perchè occorra ora una legge per trasferimento di un professore da una sede ad un'altra, lo spiegai lungamente qui e al Senato. Si è fatta nel 1905-906 una interpretazione troppo rigida della legge del 1864, e ciò improvvisamente dopo la pubblicazione del nuovo regolamento universitario del ministro Bianchi, che fu registrato con riserva. Ci fu un ricorso. La Quarta Sezione del Consiglio di Stato annullò un trasferimento da Facoltà a Facoltà fatto da un mio predecessore. E per altri no. Il regolamento universitario registrato con riserva è sempre davanti alla Camera; ma il Senato lo aveva esaminato ed aveva giudicato che le norme rispetto al trasferimento dei professori non erano costituzionali. Così fu d'uopo provvedere; ed io sollecitai anche dal Consiglio superiore, fui nella necessità di presentare un disegno di legge per ridare all'amministrazione quella facoltà che per oltre 40 anni aveva sempre esercitata e che la Camera stessa — ad unanimità, riguardo al trasferimento da Facoltà a Facoltà, — ha riconosciuto utile e necessario.

Anche l'onorevole Boselli aveva pensato a ridomandar per legge tali trasferimenti sempre usati.

La Camera tolse la facoltà dei passaggi di materia. Voleva altre garanzie e cautele, specie per la medicina, mentre per la Facoltà di legge non c'erano difficoltà.

Gli onorevoli Jatta e Tizzoni hanno letto le discussioni avvenute al Senato ed hanno certo visto come io abbia difeso al Senato la legge nel testo approvato dalla Camera. Ma poichè le leggi devono essere approvate dai due rami del Parlamento, ed il Senato era venuto nella nuova proposta, mi rimisi al Senato stesso per una nuova formula studiata dall'Ufficio centrale. Il Senato votò il

testo che ora viene dinanzi alla Camera, cioè pel trasferimento anche a cattedra di materia affine, ma con specialissime condizioni e guarentigie; proposta quindi molto diversa di quella che era stata discussa alla Camera, e che vien fatta ora con molti freni, taluni dei quali erano stati invocati proprio qui da parecchi oratori. È dunque un nuovo articolo.

Anche la legge delle ferrovie torna oggi dal Senato, e la Commissione della Camera accetta le modifiche per necessità di concordia e per uscire da una situazione grave. È sempre così che succede. E non fu contraria a questo nuovo testo la Commissione di questa legge, e il relatore onorevole Credaro diede il suo consenso alle modifiche del Senato.

L'onorevole Jatta, propone la sospensione di questo disegno di legge, dicendo che la Camera non deve venire in diversa opinione da quella che ebbe poche settimane or sono, ma non mi pare dica esatto, e che sia perfettamente edotto della situazione delle cose. Egli anche giorni sono, in una interrogazione per la clinica di Catania, parlò di ciò e disse che alcuni temono cioè i passaggi dalla propedeutica alle cliniche. Ma ora lo stesso relatore e la stessa autorevole Giunta raccomandano alla Camera di accogliere questa nuova soluzione. E quando la stessa Giunta autorevole ed il relatore competente, concludono accettando la modificazione introdotta dal Senato, che non si torna all'antica proposta, mi pare che si possa approvare il testo del Senato senza temere di contraddirsi.

Perchè tanto dal discorso dell'onorevole Tizzoni quanto dal discorso dell'onorevole Jatta pare che qui si tratti di costituire un diritto nei singoli, mentre si tratta di norma eccezionale; deve essere usata dalle Facoltà ed è presso a poco quella dell'articolo 69 della legge Casati, salvo che per l'articolo 69 si deve provvedere (ed io intendo così) solamente per uomini veramente eminenti nella scienza; mentre questo è un provvedimento amministrativo, per accondiscendere anche ai voti delle Facoltà, le quali sono poi i veri giudici della valentia degli insegnanti. Quando uno non sia più valente in un insegnamento che ha dato in altri tempi, o non sia tale da meritare questo speciale riguardo, la Facoltà non lo richiederà.

Si parla tanto di autonomia delle Università: la si invoca; e poi si temono tanto i loro voti? Non posso dunque accettare la

proposta sospensiva dell'onorevole Jatta. E la stessa cosa debbo dire all'onorevole Tizzoni che vi si è associato. Egli propose un ordine del giorno per cui si richiese un disegno di legge per il trasferimento dei professori. Ed il disegno di legge fu presentato. Questo trasferimento dei professori da Facoltà a Facoltà è stato considerato da tutti gli oratori, come una necessità della nostra vita scientifica; anche alla Camera nel maggio scorso tutti furono d'accordo su questo. Il ministro, dopo la pubblicazione del regolamento universitario che l'ammetteva, non poté più (è strano) farne uso perchè Consiglio di Stato e Corte dei conti improvvisamente trovarono le norme non costituzionali dopo la legge del 1904. E il Senato così disse, mentre ora viene in contraria sentenza: ma io ho ritrovato il regolamento in condizione di sospensiva.

L'onorevole Schupfer dimostrò nella sua relazione come dovesse essere valido il trasferimento dei professori, ma infatti ora è valido secondo che qualcuno ricorre o no alla Quarta Sezione, e se non ricorre è valido dopo passati i termini per poter ricorrere. E questa non è condizione buona, e l'onorevole Tizzoni lo riconosce, per poter condurre innanzi gli studi universitari. E consente. Ma poi non vuole la riforma.

Vengo alle altre considerazioni che ha fatto l'onorevole Tizzoni.

Egli ha riconosciuto che io di trasferimenti non ne ho fatto perchè amo di stare nella legge e che ho presentato questo disegno di legge in seguito al voto della Camera ed in seguito alla decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato, e soprattutto in seguito alla deliberazione del Senato che riconosceva non costituzionali le norme dei trasferimenti messe nel regolamento. L'onorevole Tizzoni, criticando il secondo articolo (come ci viene dal Senato) lo ha fatto come si trattasse di un diritto che hanno i professori, ed ha anzi citato l'esempio suo (con molta modestia certamente, perchè tutti conosciamo il suo valore), ricordando che insegnò anatomia patologica venti anni fa e che oggi non sarebbe più in grado di farlo. Prima di tutto, onorevole Tizzoni, ella non chiederebbe mai cattedra di una materia che non coltiva più; e poi se fosse riconosciuto che la specializzazione in altri studi e l'alta fama acquistata in altre ricerche hanno portato un insegnante in diverso ramo, la Facoltà non lo chiamerebbe nel suo seno, per quegli studi abbandonati nè il

ministro provvederebbe a questo, nè il Consiglio superiore darebbe il suo voto.

Mi pare, onorevoli colleghi, che qui confondiamo due cose: il diritto del professore con una facoltà data all'amministrazione di seguire i voti delle Università e del Consiglio superiore. Il trasferimento si fece per 40 anni e si fece bene e con lode di tutti: lo si invoca, ma ora sono i clinici che più temono per le materie loro.

Il Senato votò il nuovo testo per dar loro le desiderate garanzie. Per gli uomini eminenti resta sempre l'articolo 69.

In questo senso va inteso l'articolo 2^o della legge.

Non è un diritto: e non ne può nascere nessun danno, è una facoltà per casi straordinari e si usa quando una Facoltà, per provvedere a una cattedra vacante, chiede il trasferimento di un professore di materia affine...

TIZZONI. Si tratta di quelli che passeranno alle cliniche.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Siamo sempre là, ma non passeranno: ci sarà il ministro e poi a dir vero passarono tanti altri dalle propedeutiche e dalle patologie alle cliniche, e sono ottimi.

Dunque, onorevole Tizzoni, le due cose sono utili all'amministrazione, ed è riconosciuto da tutti, specialmente da quelli che vivono nelle Università.

Il trasferimento da luogo a luogo (e lo ridiscutiamo anche oggi essendo tutti concordi); e il trasferimento per materie, ma questo ora sarà circondato da tante cautele e da freni e garanzie da porsi nel regolamento che deve essere fatto ancora, e che deve essere esaminato dal Consiglio Superiore.

Ogni Facoltà (secondo il Senato) avrà le sue norme severe e i suoi limiti.

Ho detto che non deve servire questa legge per passare dalle materie complementari alle principali, dalle propedeutiche alle cliniche e via dicendo; ma (dato l'uso) non so vedere (io che pure ho tanto difeso al Senato il voto della Camera) non so vedere la ragione di questa opposizione. Si farà in casi eccezionali. E poi, onorevole Tizzoni, si può fare con l'articolo 69, quando ricorra la domanda del valoroso insegnante e scienziato e questo articolo non servirà esso pure, lo ripeto, che per condizioni eccezionali.

PINCHIA. C'è l'articolo 69.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. L'articolo 69 deve servire per gli uomini illustri.

Io mi sono opposto all'applicazione dell'articolo 69 anche per la legge delle promozioni degli straordinari nominati senza concorso, non certamente nominati da me. E la Camera mi diede ragione e il Senato, che aveva già votato, accolse allora la modifica fatta dalla Camera. Non ci furono resistenze appunto, per venire alla soluzione del vecchio problema. Per concludere dichiaro che non posso accettare assolutamente la sospensiva; desidero di uscir fuori dall'incerto e veder votato questo disegno di legge. Esso era già in origine nel disegno di legge Boselli, presentato qui nella primavera 1906. Questi due articoli sono una necessità della vita amministrativa, dopo le sentenze della Quarta Sezione che impediscono di dare sicurezza ad un trasferimento. Il testo del Senato non è in opposizione al voto della Camera come mostra la Commissione. È un'altra proposta. Gli onorevoli colleghi che vivono nelle Università sanno che questi trasferimenti sono sempre richiesti, sono utili per far l'amministrazione spedita; e quelli che non vivono nell'Università sanno che è da 47 anni che questo si compie regolarmente ed utilmente. Oggi invece è sospeso. Non si nominerà poi alcuno senza concorso perchè sempre si deve fare, per posti vacanti, il concorso: prego dunque la Camera di non accogliere la proposta sospensiva.

MORELLI-GUALTIEROTTI, presidente della Commissione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI-GUALTIEROTTI, presidente della Commissione. Per quanto non relatore di questo disegno di legge, pure, come presidente della Commissione che lo ha esaminato, non posso dispensarmi dal dire una parola la quale spieghi la condotta della Commissione.

Il disegno, come fu in origine proposto, comprendeva due casi di trasferimento, quello da Università a Università per la stessa materia, e su questo non cadde mai discussione; l'altro, il trasferimento da Università ad Università, ed anco nella stessa Università, ma da una cattedra all'altra. Qui nacque la divergenza.

La Commissione parlamentare, nella sua maggioranza, credette che non fosse da accogliere codesta seconda specie di trasferimento, principalmente perchè riconobbe, dopo maturi studi e dopo lunga discussione, che era difficile trovare una formula, la quale servisse a schivare quegli inconvenienti che sono stati giustamente accennati dagli onorevoli preopinanti.

È certo che se si configurano così come quello esemplificato nella propedeutica o patologia speciale in rapporto alla clinica, l'inconveniente insito al passaggio si rivela in tutta la sua gravità.

Nessuno può negare che la propedeutica e la clinica, ossia la patologia speciale e la clinica, sieno materie affini e sostanzialmente connesse. Viceversa è ovvio riconoscere come sia assurdo e inammissibile che un professore, con un semplice esame di concorso per una cattedra di patologia medica, possa essere chiamato, per favoritismi o per protezione, da una Facoltà presso la quale egli abbia saputo coltivarsi benevolenze ed amicizie, ad insegnare la clinica che è una materia di gran lunga più importante.

Questo è veramente il caso tipico che informò la nostra discussione, e siccome una formula che potesse evitare questo ed altri consimili inconvenienti non fu trovata, la Commissione pensò che meglio fosse togliere questa parte del disegno di legge e proporre alla Camera soltanto l'approvazione del disegno di legge nella parte riguardante trasferimenti da Università ad Università nella stessa materia.

Non è da dissimularsi però che anche codesto sistema così rigido adottato dalla Commissione presentava i suoi inconvenienti, perchè ne nasceva la conseguenza che neppure un professore di clinica avrebbe potuto passare ad insegnare la propedeutica o la patologia speciale (*Interruzioni*). Se non si può cambiare cattedra infatti è tanto impossibile passare dal più al meno quanto dal meno al più.

Noi fummo dunque assolutamente negativi quanto alla possibilità del passaggio di cattedra e la Camera consentì con noi nel testo modificato. Ma la legge andò al Senato, e ora ne viene modificata non già con un semplice ritorno al testo ministeriale, il quale stabiliva che i trasferimenti da materia a materia si potevano fare quando si trattasse di materie affini secondo il giudizio incompetente, come sostenne l'illustre Baccelli in questa Assemblea, del Consiglio superiore, ma di materie strettamente connesse secondo i criteri da stabilirsi coi regolamenti speciali delle Facoltà.

Questo diversifica assai dal disegno di legge ministeriale e ne attenua grandemente gli inconvenienti, imperocchè, se è impossibile raccogliere in una sola formula sintetica, positiva e chiara da inserirsi in una legge generale, tutti i casi nei quali è lo-

gico e scevro di pericoli il passaggio da materia a materia, con regolamenti speciali, ciò invece è possibile in quanto è lecito alla formula sostituire una specializzazione di casi per ciascuna Facoltà.

Ora la Commissione, pur sentendosi sempre inclinata verso il sistema di cui era stata propugnatrice la prima volta alla Camera, ha dovuto riconoscere nei regolamenti speciali il modo di ovviare agli inconvenienti da essa intraveduti e che sono stati esposti forse un po' esageratamente dagli onorevoli preopinanti in questa discussione.

Nei regolamenti di Facoltà coloro i quali li dovranno redigere ed il ministro che li dovrà sanzionare non potranno non tener conto che quando nella legge si dice « materie sostanzialmente connesse », si adopera una formula che alla mente acuta del collega Tizzoni non è sembrata a giusta ragione perfettamente concreta, perchè la connesività esiste o non esiste e non si può fare una distinzione fra connesività sostanziale e connesività formale... Ma la connesività dovrà definirsi in relazione alla legge di cui si tratta.

Così sarà possibile stabilire, per esempio, nel regolamento della Facoltà di medicina che agli effetti dell'applicazione di questa legge non si può dire alla propedeutica od alla patologia connessa la clinica, nè la grammatica latina connessa sostanzialmente alla letteratura latina. Dati questi concetti, la Commissione ha creduto di dover proporre alla Camera l'accettazione del disegno di legge quale ci ritorna dal Senato.

L'onorevole relatore, nella sua brevissima relazione, non ha mancato di osservare come a ciò la Commissione sia stata indotta anche da ragioni di sentita opportunità. Esiste un numero abbastanza grande di professori i quali hanno già ottenuto il trasferimento da Università a Università nella stessa materia, e sulla possibilità di questo loro passaggio non cade discussione. Poichè peraltro la legge è unica, il non approvarla oggi porterebbe di conseguenza che costoro dovrebbero rimanere ancora per molto tempo tra quei che sono sospesi e molte cattedre rimarrebbero anche per l'anno venturo senza il loro titolare. Questa è una ragione di opportunità, è vero, ma è così grave che la Commissione, considerate anche tutte le altre ragioni di carattere più sostanziale, ha creduto di dover proporre alla Camera l'approvazione del disegno di legge.

È inutile dopo ciò io dica che Commissione e ministro sono d'accordo nel non accettare la sospensiva, come nel non accettare alcun emendamento. Invece la Commissione si augura che il ministro accetterà l'ordine del giorno da essa proposto, ordine del giorno nel quale si accennano i criteri che la Camera intende siano seguiti nelle disposizioni regolamentari in questa materia, soprattutto per escludere la possibilità del passaggio dalla materia speciale o complementare alla generale o fondamentale. Spero che l'onorevole ministro sarà d'accordo sull'ordine del giorno e che la Camera a sua volta vorrà suffragarlo del suo voto. *(Bene!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Jatta ha proposto la sospensiva per questo disegno di legge, valendosi della facoltà dell'articolo 93 del regolamento, sospensiva non accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione.

Pongo a partito la proposta sospensiva, se non vi sono altre osservazioni.

(Non è approvata).

Onorevole ministro dell'istruzione, accetta l'ordine del giorno proposto dalla Commissione?

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. L'accetto perchè è un voto e risponde agli intendimenti del Governo.

MORELLI-GUALTIEROTTI, presidente della Commissione. Soltanto, onorevole Presidente, per aderire al desiderio di alcuni colleghi si dovrebbe fare una lievissima aggiunta all'ordine del giorno, aggiunta della parola *complementare* lì dove è detto « insegnamenti di carattere speciale, complementare e propedeutico » (dopo speciale, complementare ecc.).

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Accetto la modificazione, ma non si potrà cambiare il tenore della legge.

PRESIDENTE. Allora daremo lettura dell'ordine del giorno della Commissione:

« La Camera fa voti: »

1° che nel regolamento in esecuzione della legge sul trasferimento dei professori universitari sia vietato il passaggio dagli insegnamenti di carattere speciale, complementare e propedeutico agli insegnamenti di carattere generale e fondamentale;

2° che il concorso, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1° della legge, sia valido soltanto, quando abbia avuto luogo nel quinquennio.

(È approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

I professori ordinari e straordinari delle regie Università e degli Istituti superiori di grado universitario, nominati o confermati secondo le norme previste dalla legge 12 giugno 1904, n. 253, possono, col loro consenso, essere trasferiti ad una cattedra della stessa materia di altra Università o Istituto.

I professori ordinari, nominati secondo la detta legge, la cui cattedra non sia di carattere complementare, possono altresì essere trasferiti col loro consenso, anche nella stessa Università o Istituto, ad un'altra cattedra, ma in questo caso:

a) deve trattarsi di cattedre appartenenti ad un gruppo di scienze sostanzialmente tra loro connesse a seconda di quanto verrà stabilito nei regolamenti speciali delle Facoltà o Scuole; oppure

b) il professore, di cui si propone il trasferimento, deve avere effettivamente, in qualità di professore ordinario o straordinario, occupata la cattedra, a cui occorre di provvedere, o essere riuscito primo in un concorso bandito per essa.

(È approvato).

Art. 2.

Ogni trasferimento deve essere proposto dalla Facoltà o Scuola, in cui è vacante la cattedra da conferirsi, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari appartenenti alla Facoltà o Scuola medesima e di due terzi dei presenti alla relativa adunanza con motivazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della pubblica istruzione.

Nessun trasferimento può essere proposto prima che sia trascorso un mese dalla vacanza della cattedra a cui si deve provvedere.

Nel caso in cui la vacanza abbia luogo per trasferimento del titolare, essa si intenderà avvenuta nel giorno in cui fu registrato il relativo decreto.

Il trasferimento, quando non sia decretato entro dicembre, avrà effetto soltanto col principio dell'anno accademico successivo.

(È approvato).

In altra seduta si procederà alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Osservazioni sull'ordine del giorno.

FASCE, *sottosegretario di Stato pel tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASCE, *sottosegretario di Stato pel tesoro*. Poe' anzi, quando si è votato per alzata e seduta l'articolo 2 del disegno di legge che porta il numero 838-A: « proroga del termine assegnato dalla legge 30 dicembre 1906, n. 642, sulla esportazione degli oggetti d'antichità e belle arti e istituzione di un fondo destinato agli acquisti di cose mobili ed immobili d'interesse archeologico ed artistico », non si è fatta osservazione ad un errore materiale contenuto nell'articolo stesso. Là dove si dice: « esercizio finanziario in corso » deve dirsi: « esercizio finanziario 1906-907 ». L'articolo era stato formulato così, perchè, quando il disegno di legge venne presentato, era ancora in corso l'esercizio finanziario 1906-907, che ora è esaurito.

PRESIDENTE. Si tratta di un semplice errore materiale, che evidentemente deve essere, e sarà, corretto.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il passaggio alla regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex convento di S. Marcellino.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per il passaggio alla regia Università degli studi in Napoli dei locali dell'ex convento di S. Marcellino.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 739-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

(Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione degli articoli:

Art. 1.

I locali dell'ex convento di S. Marcellino in Napoli e la chiesa omonima, con tutte le case comprese nell'isolato fra la via Università, le rampe del Salvatore, la via S. Marcellino, il vico Storto, S. Marcellino e la via di Sant'Agnello ai Grassi, concesse rispettivamente in uso e in dotazione al 2° reale Educatore Maria Pia, torne-

ranno a disposizione del demanio dello Stato dal 1° settembre 1907 per essere adibiti ad uso della regia Università degli studi.

(È approvato).

Art. 2.

Per le spese di trasferimento e di sistemazione del detto Educandato in altri locali è accordata la somma di lire 150,000, che sarà iscritta in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

(È approvato).

Art. 3.

In sostituzione del reddito delle case già concesse in dotazione al 2° reale Educandato predetto e come corrispettivo al medesimo, viene ad esso accordata la somma di lire 30,000 annue, che sarà stanziata in apposito capitolo nella parte ordinaria del bilancio della pubblica istruzione, a cominciare dall'esercizio 1907-908.

A questo articolo 3 l'onorevole ministro della pubblica istruzione propone la soppressione delle parole: « e come corrispettivo al medesimo ».

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. È per non dare definizioni, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non sorgendo opposizioni, pongo a partito l'articolo 3 con la soppressione delle parole « e come corrispettivo al medesimo », soppressione proposta dall'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge non pregiudica in nessun modo i diritti spettanti al 2° regio Educandato Maria Pia verso il comune e la provincia di Napoli, anche se questo Educandato viene fuso con altro istituto.

A questo articolo 4 l'onorevole ministro propone la soppressione delle ultime parole: « anche se questo Educandato viene fuso con altro istituto ».

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Propongo di mantenere il testo ministeriale, appunto per non pregiudicare nessuna questione e per non legiferare sopra un'ipotesi qual'è quella della fusione.

PRESIDENTE. Non sorgendo opposizioni, pongo a partito l'articolo 4, con la soppressione delle parole: « anche se questo Educandato viene fuso con altro isti-

tuto », soppressione proposta dall'onorevole ministro della istruzione pubblica.

(È approvato).

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 200,000 per l'adattamento e l'arredamento dei locali dell'ex convento di S. Marcellino; la quale somma sarà stanziata in apposito capitolo nella parte straordinaria del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio 1906-907.

(È approvato).

In altra seduta procederemo alla votazione segreta su questo disegno di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo al riscatto telefonico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Riscatto di linee e reti telefoniche esercitate dall'industria privata e ordinamento dell'azienda dei telefoni dello Stato.

La discussione generale continua. È iscritto per primo l'onorevole Battelli.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi ha facoltà di parlare.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevoli colleghi! Cercherò di condensare in poche proposizioni le giustificazioni delle proposte del Governo e la difesa del disegno di legge, contro le obiezioni a cui è stato fatto segno. Abbiamo un punto di partenza comune: tutti più o meno siamo d'accordo nel pensare che il servizio telefonico in Italia non procede secondo le legittime esigenze del pubblico. Dal punto di vista tecnico abbiamo un mosaico di linee, di reti governate da ordinamenti diversi, esercitate in parte da due grandi Società industriali, in parte dallo Stato, in parte da una numerosa schiera di piccoli concessionari. Da qui un cattivo coordinamento fra i servizi interurbani esercitati dallo Stato e i servizi urbani affidati alle grandi Società, complicazione di allacciamenti e di innesti, servizi in complesso impacciati e qualche volta irregolari. Dal punto di vista finanziario poi la rete telefonica nazionale esercitata dallo Stato è per ora poco redditizia, mentre crescono sempre più i lucri delle grandi Società che esercitano le principali reti urbane; e, quel che più monta, lo Stato, con la estensione della sua rete telefonica,

apporta un maggior contributo al continuo incremento dei lucri delle Società stesse, essendo la facilità di profittare delle conversazioni intercomunali il principale incentivo per abbonarsi al telefono urbano. Questo per il presente: quando poi guardiamo all'avvenire, il quadro è anche più fosco. La telefonia in Italia non segue nel suo estendersi un piano prestabilito, ma obbedisce piuttosto agli impulsi del capitalismo industriale che va alla ricerca dei maggiori lucri; quindi si danno concessioni di qua e di là con criteri variabili secondo i diversi ministri, e non sempre a chi offre le necessarie garanzie tecniche e finanziarie. Grave poi specialmente è la condizione delle reti urbane poichè qui per la natura stessa delle cose è insita una ragione di progressiva decadenza. Le Società non hanno più dinanzi a loro che dieci anni e mezzo di concessione e quindi sono spinte dal loro interesse al massimo sfruttamento possibile dei presenti impianti.

Si può dire con certezza che più si andrà avanti e meno le Società spenderanno; anzi, negli ultimi anni della concessione addirittura cercheranno di frenare il movimento ascensionale degli abbonati.

Lo Stato, è vero, si sforzerà di vigilare, di imporre alle Società maggiori spese per gli impianti; ma troverà da parte delle Società una resistenza formidabile. E quindi negli ultimi anni il servizio andrà sempre più peggiorando, e avremo appunto, tanto negli ultimi anni, prima della scadenza delle concessioni quanto in quelli immediatamente successivi (quando cioè lo Stato erediterà queste reti che non avranno più quasi nessun valore e saranno ridotte, come si dice, un sacco d'ossa e dovrà da parte sua provvedere immediatamente per impiantare il nuovo servizio), un periodo di servizio disastroso; in complesso un periodo di quattro o cinque anni di vero e proprio disservizio gravissimo.

Bisogna uscire da questa situazione, e le soluzioni possono essere tre. Una può essere lo *statu quo*: lasciare le cose come stanno fino alla scadenza delle concessioni, e questo è il partito preferito dall'onorevole Nitti, purchè si imponga alle Società di fare quello che occorre, perchè il servizio cammini. Anzi l'onorevole Nitti ha impiantato tutto il suo discorso su questa base, ed ha presentato anche un ordine del giorno, col quale invita il Governo a ritirare il disegno di legge e a richiamare le Società concessionarie a rinnovare gli im-

pianti, secondo gli obblighi di legge ed i patti di concessione.

Ora questo punto è molto importante, perchè non soltanto l'onorevole Nitti indica questa come la soluzione da adottare, ma anche perchè l'onorevole Nitti da questa posizione della questione trae argomento per accusare il Governo di non avere ottenuto abbastanza dalle Società.

Or bene, onorevole Nitti, permetta di dirle, che se lo Stato ha delle armi, queste armi non sono però così formidabili, come ella crede, e non sono certamente tali, da aver posto le Società in condizioni di non libera contrattazione, da aver fatto sì che si possa dire che lo Stato abbia in mano il coltello, come suol dirsi volgarmente, dalla parte del manico, e possa obbligare le Società a fare getto gratuitamente dei loro impianti. Non è proprio questa la condizione, onorevole Nitti. Noi non abbiamo altra arma, come ella sa benissimo, che l'articolo 11 della legge telefonica e l'articolo 18 del regolamento. L'articolo 11, è vero, dà facoltà al Governo di accordare altre concessioni nello stesso comune e di invitare il concessionario a perfezionare e ampliare gli impianti, ma, come ella vede, queste disposizioni hanno carattere piuttosto generico.

Il dare nuove concessioni è un coltello a doppio taglio, perchè da una parte può servire ad obbligare i concessionari a far meglio e ad impegnarsi in una concorrenza, ma d'altra parte il servizio telefonico è di quelli, che hanno un poco il carattere di un monopolio di fatto, se non di diritto, ed io credo che non sarebbe vantaggioso per le nostre città impiantare servizi concorrenti, perchè coloro, i quali sono associati ad una rete, non possono comunicare con quelli associati alle altre. E, d'altra parte, il dire che il Governo ha la facoltà dall'articolo 11 di imporre alle Società concessionarie di perfezionare gli impianti è cosa indeterminata, perchè evidentemente, se si volesse applicare questa disposizione fino al punto da chiedere alle Società di spendere quei 25 milioni, e, secondo la tesi dell'onorevole Nitti, quei trenta o più milioni, che occorrono per mettere le cose nel loro vero assetto, è chiaro che questa questione finirebbe davanti ai tribunali.

Le Società, infatti, che andrebbero certamente al fallimento se spendessero in dieci anni 30 e più milioni, senza la possibilità di poter ammortizzare codesta somma, ricorrerebbero, a qualunque espediente, a

qualunque mezzo dilatorio, e, soprattutto, muoverebbero al Governo cause e liti; a proposito delle quali noi abbiamo una triste esperienza, perchè quattro o cinque cause, che il Governo ha fatte alle Società telefoniche, le ha perdute tutte, e informi soprattutto l'esempio di Venezia.

Ecco perchè, onorevole Nitti, dopo matura riflessione, il Governo ha creduto che non fosse conveniente di creare in questi dieci anni, che ancora restano, un periodo di liti, di contestazioni, di controversie, le quali, anche se si supponga che nella variabilità dei Ministeri italiani si fosse sempre per adoperare la stessa misura di vigilanza e di energia nella lotta contro le Società, avrebbero sempre per conseguenza il disservizio più grave, più catastrofico. Ed è per questa ragione, che abbiamo scartato questa prima soluzione. Restavano due altre soluzioni. Una era quella di rinnovare le concessioni in corso, ossia di dare nuove concessioni, chiedendo in corrispettivo l'ampliamento degli impianti. Ma noi non abbiamo creduto di adottare questa soluzione, perchè da una parte ciò sarebbe stato in qualche modo dare un premio a quelle Società, le quali non sempre si erano dimostrate abbastanza rispettose dell'interesse pubblico, e d'altro canto con questo metodo invece di risolvere la questione se ne sarebbe piuttosto spostata la risoluzione, perchè dopo pochi anni ci saremmo di nuovo trovati nelle condizioni di prima. Ecco perchè abbiamo creduto che l'unica soluzione logica e razionale fosse quella del riscatto e quindi l'abbiamo coraggiosamente affrontata.

E vi proponiamo il riscatto, onorevoli colleghi, non solo per le ragioni tecniche che ho molto brevemente accennato, non solo per ragioni finanziarie, perchè noi crediamo di poter dimostrare (ed in questo mi riferisco soprattutto all'opinione dell'onorevole Saporito, la quale in un affare di tanto momento ha grandissimo peso) che il riscatto è favorevole all'interesse dello Stato, ma vi proponiamo il riscatto anche e soprattutto per ragioni di ordine amministrativo e politico.

Ed invero noi riteniamo che il servizio telefonico sia per natura sua un servizio di Stato.

Nei paesi, in cui il servizio telefonico è affidato allo Stato, questo servizio si è rapidamente esteso a tutto il territorio con beneficio di tutta la popolazione. Invece, là dove, come in Italia, il servizio telefo-

nico è in gran parte affidato all'industria privata, accade un fenomeno diverso, e si verifica una notevolissima sperequazione fra regione e regione, tanto che noi abbiamo regioni dove esistono già molte reti e linee telefoniche, mentre altre regioni, specialmente quelle del Mezzogiorno, ne sono quasi completamente prive!

E noi crediamo che il servizio telefonico sia servizio di Stato anche per un'altra ragione. Perchè da un lato esso è coordinato al servizio telegrafico, e d'altra parte ne è antagonista.

Il servizio telefonico è coordinato al servizio telegrafico, perchè è destinato ad una funzione analoga; è antagonista del servizio telegrafico, perchè gli fa concorrenza.

Basta a questo proposito consultare le statistiche internazionali; ed io citerò soltanto l'esempio della Germania, ove, mentre negli ultimi due esercizi i proventi telegrafici sono rimasti stazionari nella cifra di circa 41 milioni di marchi, i proventi telefonici hanno fatto un salto da 74 a 91 milioni di marchi.

Ed è facile prevedere che anche in Italia, in un avvenire prossimo, il telefono diventerebbe un nemico temibilissimo del telegrafo.

Di qui la convenienza di coordinare il regime delle tariffe telefoniche e telegrafiche e la necessità che i servizi telefonici e telegrafici siano riuniti insieme nelle mani dello Stato.

Ma noi, per ora, vi proponiamo soltanto il riscatto delle reti delle due grandi Società, della Società generale italiana e della Società telefonica Alta Italia. E potrebbe ciò sembrare contraddittorio al nostro concetto di considerare il servizio telefonico come servizio di Stato; ma contraddizione non v'è, purchè si consideri che in questa materia, come in tutte le altre, la prudenza insegna di procedere per gradi.

Le reti e linee delle due Società (e qui io comincio a rispondere al discorso dell'onorevole Morelli-Gualtierotti, il quale in questa parte ha fatto notevoli considerazioni) costituiscono, è bene si sappia, i tre quarti di tutto il servizio telefonico affidato all'industria privata, ed hanno una grande analogia di ordinamento amministrativo, contabile e tecnico. Noi crediamo, riscattando questo grosso nucleo, che costituisce la maggior parte di tutto il servizio telefonico privato, di affermare nettamente il principio dell'esercizio di Stato e di segnare chiara-

mente la via che dobbiamo percorrere. Ma, d'altra parte, non crediamo dover fare un salto nel buio, assumendo ad un tratto un carico anche più grave, non tanto per ragioni finanziarie, quanto per ragioni tecniche, quale potrebbe essere quella di riscattare in un momento tutte quante le reti dei piccoli concessionari, senza avere nemmeno prima gli studi esatti che sono stati fatti per le due grandi Società.

E qui sorge una questione assai più importante, della quale l'onorevole Morelli-Gualtierotti si è occupato, la questione delle nuove concessioni, la questione di ciò che deve, dopo questa legge, restare o essere l'industria privata.

Onorevole Morelli, io in questa materia non sono d'accordo con lei.

Lo Stato ha già le grandi linee internazionali telefoniche e la rete telefonica nazionale; con questa legge noi diamo allo Stato il servizio telefonico urbano nella sua massima parte. Ora, io credo che almeno in via temporanea e transitoria una funzione sussidiaria debba pure essere riconosciuta all'industria privata, per quel che riguarda in specie le linee puramente di interesse locale.

L'onorevole Morelli diceva: voi con questa legge dovreste stabilire che non si faccia più nessuna nuova concessione. Anzi tutto, per le piccole linee che ancora restano all'industria privata e sono regolate dalle concessioni in corso, credo che il riscatto e l'assorbimento dovrà avvenire gradualmente, secondo che lo Stato crederà ciò nel suo interesse e secondo che saranno compiuti gli studi relativi.

Lo Stato dovrà in avvenire costruire altre linee internazionali, dovrà riscattare o costruire tutte quelle linee le quali hanno un interesse interprovinciale e che completano la sua rete; ma credo che per qualche tempo ancora lo Stato non possa fare a meno del sussidio dell'industria privata.

Io credo, onorevole Morelli, che lo stabilire con un articolo di legge che assolutamente non si faranno più concessioni nuove (e qui rispondo anche all'onorevole Niccolini che si è occupato di questo argomento), significherebbe fare assumere allo Stato una responsabilità molto grave, perchè i bisogni telefonici del paese premono dovunque e si manifestano in un modo quasi tumultuario.

Ora lo Stato non può in questo periodo di transizione impedire assolutamente agli

altri di fare ciò che esso non sarebbe in grado di fare.

Nè vale l'accento che ha fatto l'onorevole Morelli-Gualtierotti all'articolo 29 della legge, per effetto del quale lo Stato può costruire le linee contro le anticipazioni di enti locali o di privati, poichè è impossibile che lo Stato, in un momento di espansione economica del paese come questa, dove tutti richiedono con tanta urgenza il telefono, è impossibile che lo Stato, sia pure contro anticipazioni, costruisca tutte queste linee di interesse locale che per ogni dove si domandano.

Piuttosto io credo, (e qui torno a rivolgermi all'onorevole Niccolini, il quale mi ha chiesto quale era il mio pensiero intorno ai futuri riscatti e se non si potesse in questi futuri riscatti seguire il metodo che è stato adottato per il riscatto delle linee secondarie delle due Società, cioè, fare il riscatto non in base al reddito industriale, ma al prezzo di stima dell'impianto più un certo sopraprezzo) io credo, dicevo, che sarà necessario modificare la legge telefonica, per quel che riguarda i riscatti.

Io non sono dell'opinione dell'onorevole Turati, il quale ha detto più volte che noi avremmo dovuto modificare l'articolo 12 della legge anche per le concessioni in corso, essendo mio avviso che in corso di concessione non sia equo mutare i patti. Ad ogni modo convengo pienamente che questo famoso articolo 12 sia stato fatto in modo troppo favorevole alle Società, sicchè, se noi oggi paghiamo alle Società stesse un prezzo di riscatto, il quale a taluni è sembrato troppo elevato, la colpa non è nostra, che dobbiamo essere rispettosi della legge, ma di coloro che hanno compilato il detto articolo 12 della legge telefonica.

Dunque su questo punto concludo dicendo che credo sia il caso di modificare la legge telefonica per quello che riguarda i riscatti in relazione alle nuove concessioni, trovando criteri che meglio concilino gli interessi dei concessionari con quelli dello Stato.

Ed, ora, onorevoli colleghi, molto brevemente vengo alla questione della convenienza dei prezzi del riscatto. Questa convenienza è stata contestata, veramente, non tanto in quest'aula come fuori di qui; ma siccome si tratta di un argomento che interessa il paese, mi consentirà la Camera di dire poche parole in proposito.

Si è parlato di 18 milioni che si pagherebbero per il riscatto. Anzitutto è neces-

sario decomporre questa cifra nei suoi elementi, poichè di questi 18 milioni bisogna mettere da parte quasi un milione per le scorte d'impianto, che non hanno che fare col prezzo di riscatto, un milione e 24 mila lire per la rete di Venezia, di cui parleremo brevemente a parte, e 712 mila lire per le reti minori. Restano 15 milioni per il riscatto delle grandi reti delle due Società da pagarsi in undici annualità senza interessi.

Ora ho il dovere di dire alla Camera in che modo è stato determinato questo prezzo, e in quale rapporto esso si trovi con le domande delle Società. Nel determinare questo prezzo ho seguito naturalmente i criteri stabiliti dalla Commissione dei riscatti, nominata dall'onorevole Morelli-Gualtierotti, il quale ieri ha detto anche i nomi degli autorevoli componenti di tale Commissione, i cui lavori sono consegnati in questi tre volumi a stampa, che ho qui davanti a me, e che sono stati messi a disposizione della Camera. Quale è stato il metodo della Commissione?

Anzitutto fu inviato un contabile del Ministero a fare la verifica delle contabilità sociali. In seguito la Commissione, per ogni singola rete e linea, ha esaminato e discusso tutte le partite di entrata e tutte le partite di spesa, e quindi ha applicato l'articolo 12 della legge. Procedendo in questo modo, la Commissione dei riscatti ha stabilito un prezzo massimo e un prezzo minimo. Ma noti la Camera che il prezzo massimo stabilito dalla Commissione non è il prezzo massimo dell'articolo 12 della legge.

Le domande della Società, che risultavano dai registri sociali, le cui risultanze erano state riscontrate contabilmente dal Ministero, ascendevano alla somma di 22 milioni. Di fronte a questo prezzo, il prezzo massimo dato dalla Commissione dei riscatti rappresenta già una diminuzione di 5 milioni, e su questo massimo poi la Commissione ha fatto una serie di deduzioni che si riferiscono a diverse questioni controverse, come la regolarizzazione del personale, retrotratta al 1° gennaio 1904, l'obbligo della posa del filo di bronzo che le Società hanno sempre contestato, perchè l'articolo 18 del regolamento telefonico non parla di fili di bronzo, ma dice semplicemente che il materiale deperito dev'essere sostituito da materiale in buono stato, le spese straordinarie, e via dicendo.

Ora, facendo tutte queste deduzioni, e noti la Camera che tutto ciò è stato fatto

senza nessun contraddittorio delle Società, sicchè, se il contraddittorio ci fosse stato, evidentemente il prezzo si sarebbe elevato; facendo, dico, queste deduzioni, la Commissione dei riscatti ha indicato anche un prezzo minimo di 14 milioni e 931 mila lire. Ora il prezzo concordato dal Governo è di 15,296,000 lire, cioè è inferiore di quasi 7 milioni al prezzo chiesto dalle Società, inferiore di oltre 2 milioni di lire al prezzo massimo indicato dalla Commissione, e superiore soltanto di 365 mila lire al prezzo minimo che la Commissione dei riscatti ha indicato, senza nessun contraddittorio con le Società.

Perciò, quando si voglia giudicare l'opera del Governo nelle trattative, bisogna tener conto che il margine era segnato dal massimo di 22 milioni chiesto dalle Società e dal minimo di 14,931,000 indicato dalla Commissione, al di sotto del quale prezzo non si poteva scendere secondo quanto dichiarava la Commissione, mentre che nelle sue conclusioni poi diceva che per molte altre questioni pendenti si sarebbe potuto superare il prezzo massimo. E però in conclusione io credo che il prezzo concordato sia un prezzo giusto ed equo.

Ma qui due obiezioni principali si sono fatte. Si è voluto mettere il prezzo di riscatto in relazione al capitale azionario delle Società ed al valore degli impianti. Ora, io credo che tali obiezioni non possano farsi, in quanto che, per discutere il prezzo di riscatto, bisogna mettersi sempre sul terreno dell'articolo 12 della legge telefonica. Si tratta infatti di un riscatto industriale, a cui si procede sulla media degli utili netti dell'ultimo triennio.

I rapporti quindi che si vogliono stabilire col capitale azionario e col valore degli impianti potranno avere un carattere dimostrativo, ma non sono nell'ambito dell'applicazione della legge. Ad ogni modo si è detto (ed è argomento che ha fatto una certa impressione): voi pagate quindici milioni, mentre il capitale azionario delle Società non è che di sette milioni e mezzo. Ma erroneamente si è affermato che i debiti e i crediti delle Società pareggino, nel qual caso effettivamente la cosa poteva fare impressione. Invece bisogna notare, come risulta dai bilanci, che le Società hanno dei debiti abbastanza grossi, e precisamente la Società generale ne ha per 4,906,000 lire e l'Alta Italia per 3,232,000 di modo che il prezzo del riscatto non andrà immediatamente ad utile delle Società, ma prima, per

sei o sette annualità, servirà a pagare i debiti.

Ad ogni modo io non ho nessuna ragione di addentrarmi in questo argomento, perchè credo che la convenienza dell'affare per le Società (le quali d'altronde non sono istituti di beneficenza e non fanno affari se non sono per esse convenienti) è una considerazione piuttosto estrinseca. Quello che soprattutto a noi preme non è di sapere se, avendo queste Società per le mani un'industria molto redditizia, abbiano fatto col riscatto in base all'articolo 12 un buon affare, ma di stabilire se lo Stato abbia pagato il giusto e niente altro, nemmeno mille lire, di più del prezzo giusto.

NITTI. Mi permetta un'interruzione. Le Società devono adesso rifare tutti gli impianti. Se si aspettavano soli tre anni, si avrebbero avute condizioni assai migliori.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Vengo subito anche a questa questione degli impianti.

A mio avviso, non si può fare una questione del valore degli impianti, perchè, l'ho già detto, si tratta di riscatto di un'azienda industriale in base al reddito. Quando si abbia, ad esempio, una botteguccia molto modestamente arredata, ed un'altra bottega splendida, ma la botteguccia dà un grandissimo reddito, perchè è molto frequentata, mentre nell'altra non ci va nessuno, evidentemente, volendo acquistarne una, non si deve guardare tanto a ciò che contiene quanto a ciò che rende. Ora, per il valore degli impianti, si è giocato un pochino di equivoco, non dico dall'onorevole Nitti, ma nei commenti che si sono fatti fuori di qui.

Non è lecito affermare che del valore degli impianti la Commissione dei riscatti non si sia occupata; io ho qui segnati molti punti della relazione che certo non vi leggerò, ma che trattano precisamente di questo argomento.

La legge non parla dello stato degli impianti, ma io sono il primo a dire che è sottinteso che gli impianti debbono essere in buono stato di funzionamento. Non lo dice la legge, ma lo dice il buon senso.

Si è voluto fare accenno ad una frase della mia relazione, in cui è detto che gli impianti dovranno essere rifatti *ex novo*; ma non per questo si è detto nè si poteva dire che gli impianti non valessero nulla. Valgono circa 10 milioni secondo la stima.

Gli impianti sono in istato di buon funzionamento (e del resto la convenzione approvata prevede anche una seconda visita

prima della presa di possesso per vedere quello che sia deficiente nella manutenzione); sono in istato di buon funzionamento per l'attuale servizio, tanto è vero che il servizio telefonico in Italia funziona. Se gli impianti davvero non valessero niente, evidentemente il servizio non funzionerebbe. Si è detto che gli impianti debbono essere fatti *ex novo*; ma in che senso? Perchè noi dobbiamo attenderci che in dieci anni gli abbonati cresceranno a dismisura, e naturalmente bisognerà anche in proporzione ingrandire gli impianti.

In questo senso soltanto si deve interpretare quella frase della relazione. Del resto, onorevoli colleghi, delle deficienze nello stato attuale degli impianti si è precisamente tenuto conto nella somma di 6,700,000 lire che rappresenta le diminuzioni ottenute dalla Società.

La stessa Commissione dei riscatti, occupandosi dello stato degli impianti, a pagina 64 della sua relazione ha detto che il rimettere in buono stato gli impianti importava una spesa di lire 947.000 per la Società generale. Per l'Alta Italia lo stesso calcolo non fu fatto, ma si può calcolare a circa 200,000 lire tale spesa, e quindi in tutto 1,150,000 lire circa, cifra che precisamente rientra in quel margine che costituisce le deduzioni ottenute dalla Società.

Qualche parola è necessaria sul riscatto di Venezia, che si è voluto far passare come un affare assai oneroso per lo Stato.

Ora, io ho già detto nella mia relazione (e l'ha ripetuto ieri l'onorevole Morelli-Gualtierotti) che qui non si tratta di un semplice riscatto, ma della transazione di una vertenza giudiziaria.

Ad ogni modo, è necessario che io giustifichi anche il prezzo di Venezia. In quali condizioni ci trovavamo? Per virtù di un decreto ministeriale, emesso, come fu riconosciuto ieri dall'onorevole Morelli, con qualche imprudenza, lo Stato era andato in possesso della rete di Venezia; e veda quel che succede, onorevole Nitti, quando in certi casi si vuol ricorrere a mezzi troppo violenti.

Il decreto ministeriale fu annullato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato: e allora la Società poteva nientemeno chiedere la restituzione della rete, il risarcimento dei danni e il rendiconto della gestione. Ebbene, lo Stato non poteva accordare alcuna di queste cose: non la restituzione, per una questione di decoro; non il risarcimento dei danni, perchè lo Stato credeva di avere a-

gito legittimamente; non il rendiconto, perchè lo Stato, come è detto nella relazione, aveva fatto da padrone subito, e cioè, appena occupata la rete, aveva ridotto le tariffe, assunto nuovo personale e introdotto altre innovazioni nell'interesse pubblico.

In vista di questa situazione difficile l'onorevole Morelli incaricò la Commissione dei riscatti di studiare il riscatto di Venezia, e la Commissione stabilì un prezzo minimo di 490,000 lire ed un prezzo massimo di 847,000.

L'onorevole Morelli, che conosce così bene i precedenti della quistione, può confermare questi particolari. Ma è da notare un punto importantissimo, cioè che la Commissione dei riscatti portò due volte il suo esame, come dirò meglio in appresso, sul riscatto di Venezia, e la prima volta interpretò le spese di allacciamento degli abbonati come spese di esercizio, anzichè come spesa di impianto. E si comprende come questo abbia portato la Commissione a fissare la prima volta un prezzo di riscatto piuttosto basso in confronto di quello che fu poi fissato definitivamente. Ad ogni modo, poichè non trattavasi di un semplice riscatto, ma di un riscatto complicato con una questione giudiziaria, io credetti necessario di seguire per Venezia una procedura un po' diversa che per le altre reti; e nominai anch'io una Commissione composta di tre autorevoli persone, e cioè del direttore generale dei servizi elettrici e dei due consiglieri di Stato commendatori Salvarezza e Di Fratta. Quando questa Commissione si trovò a trattare con la Società, sorsero diverse questioni e soprattutto la Società ne sollevò una molto grave sulla quale ha insistito con la più grande tenacia, e fu questa: di considerare gli allacciamenti degli abbonati ossia la estensione della rete come una spesa di impianto e non come una spesa di esercizio. Tanto vero che, siccome la Commissione dei negozianti credette in questo di dover aderire alla domanda della Società, io fui obbligato a riportare la questione del riscatto di Venezia alla Commissione dei riscatti; e questa, tornando sulla sua deliberazione, ritenne precisamente che la spesa di estensione dell'impianto (siccome effettivamente si tratta di spesa patrimoniale) non si potesse dedurre dall'entrata lorda come spesa d'esercizio.

Ed allora la Commissione dei riscatti venne a stabilire un criterio pel quale il prezzo minimo saliva a 751 mila lire, ed il

prezzo massimò ad un milione e tremila lire. Il prezzo concordato fu di lire 981 mila che, riportate al prezzo attuale, equivalgono a 802 mila lire.

Ma, si dice, queste 800 mila lire sono una enormità: perchè, nel 1904, fu presentato al Parlamento un disegno di legge pel quale la rete di Venezia si valutava 125 mila lire (*Interruzione del deputato Morelli-Gualtierotti*).

Ad ogni modo, siccome è stato detto fuori di qui, ed implica la responsabilità del Governo, mi consentano i colleghi di dire in proposito ancora poche parole.

È stato detto: come? allora si valutava questo impianto 125 mila lire, ed ora voi lo pagate 800 mila?

Mettiamo le cose nei loro veri termini. Appena occupata la rete di Venezia, e prima che intervenisse la decisione della Quarta Sezione, che dichiarava illegale il decreto di occupazione, fu presentato quel disegno di legge, e fu applicata una disposizione del regolamento telefonico, la quale consente, in linea di penale, che, quando si revochi la concessione di una rete, si paghi l'impianto non già secondo il valore di perizia, ma la metà circa di questo valore di perizia. Evidentemente, come risulta da una perizia fatta in contraddittorio fra lo Stato e la Società, la rete di Venezia fu apprezzata non già in 125 mila lire, ma in 250 mila lire. Dunque, valore di perizia: 250 mila lire.

Ma, si dirà: siamo ancora lontani dalle 800 mila lire.

Orbene, non dimentichiamo, onorevoli colleghi, che, per Venezia, si tratta di un riscatto che decorre dal 1° gennaio 1904, e non dal 1° luglio 1907. Quindi, abbiamo tre anni di più; ed in questi tre anni, abbiamo incassato degli utili. Questi utili, secondo i bilanci della rete di Venezia, che sono stati compilati in tempo non sospetto da ragionieri dell'intendenza di finanza di Venezia, e non dal Ministero delle poste, salgono a 300 mila lire.

Ma io voglio calcolare (poichè s'è fatta qualche questione su questi bilanci) soltanto 250 mila lire. Detraete da 800 mila lire 250 mila lire, ed ottenete 550 mila lire. Il valore degli impianti è di 250 mila lire; e qual'è la differenza? Sono 300 mila lire; ed io vi dico che queste 300 mila lire rappresentano il premio industriale, l'elemento transattivo, per essersi ottenuta la rinuncia al risarcimento dei danni, la rinuncia al rendiconto della gestione e la rinuncia pel

maggiorè compenso che avrebbe potuto chiedere la Società, perchè il calcolo del reddito si era fatto non già sull'ultimo triennio, ma sul triennio 1901-902-903, il quale era molto meno redditizio.

Considerato tutto questo, e considerato che già attualmente, come risulta dai bilanci, la rete di Venezia dà un utile che è superiore alla annualità del prezzo di riscatto, credo che, anche per questa parte, si possa dire che lo Stato non abbia fatto un cattivo affare; soprattutto, poi, quando il riscatto di Venezia si metta in relazione col riscatto delle piccole reti e linee che abbiamo avuto proprio a ottimi patti. Poichè, se per Venezia si può dire che non abbiamo fatto un affare brillante, abbiamo fatto un affare brillante per tutte quelle piccole linee che sono intorno a Milano, a Roma, e via dicendo, linee molto redditizie e che abbiamo avute per sole 712 mila lire, mentre che, se si fosse applicato l'articolo 12 della legge telefonica, si sarebbe dovuto pagare almeno un mezzo milione di più.

Poche parole sul piano finanziario. Sono stato accusato dagli onorevoli Nitti, Morelli e Niccolini di soverchio ottimismo; ma o credo, in verità, che il mio ottimismo sia stato superato dal pessimismo dei miei critici.

Ad ogni modo, per questa parte mi rimetto a quello che dirà autorevolmente l'onorevole Saporito.

Egli pure ha cercato di mettere un po' d'acqua nel mio vino, ed io non me ne accorgo, perchè il piano finanziario non fa parte della legge, ma è soltanto un elemento illustrativo della relazione. Io poi del resto non pretendo di essere nè profeta, nè figlio di profeta; le previsioni a lunga scadenza sono difficili, ed io non sono disposto a giocarmi la testa sui 31 milioni di utili del piano finanziario. Ma nello stesso tempo mi corre l'obbligo di dire le ragioni per cui credo che questo piano finanziario nei suoi elementi costitutivi sia giustificato.

E dico anzitutto all'onorevole Morelli-Gualtierotti che le ragioni per le quali la Commissione dei riscatti ha calcolato gli utili dell'undicennio soltanto in 11 milioni, sono abbastanza evidenti. Le principali sono queste: prima di tutto, la Commissione ha calcolato sopra un triennio precedente; in secondo luogo, la Commissione ha calcolato sopra un prezzo di 3 milioni superiore a quello che è stato effettivamente concordato; infine, la Commissione ha voluto ammortizzare tutta quella somma che è de-

stinata ad aumento degli impianti, ossia 21 milioni, in 11 anni, cosa che non è giusta perchè alla fine dell'undicennio non cessa l'industria telefonica e gli ammortamenti dell'industria stessa non si fanno in 11, ma in 15 anni. Queste le ragioni della differenza.

Le critiche che si fanno al piano finanziario riguardano le entrate e le spese. Per la parte delle entrate, l'onorevole Morelli-Gualtierotti ha detto che le quote di aumento per le due reti, dell'11.58 e del 15 per cento, sono eccessive. Ma ciò non si può affermare, quando queste quote sono inferiori a quelle che sono risultate dai calcoli.

Dice l'onorevole Morelli che queste quote non continueranno per un decennio: io sono di diverso avviso, perchè in Italia siamo ancora lontani dalla saturazione in materia di traffico telefonico, siamo appena nella fase iniziale.

Gli altri paesi hanno già percorso tutta quella parabola che noi ancora dobbiamo percorrere. Da noi è soltanto la stampa che si serve del telefono. Il pubblico si può dire che del telefono non si serve ancora. Ed è per ciò, onorevoli colleghi, che io credo che queste quote di aumento si manterranno costanti.

Se io avessi fatto un piano finanziario per 30 anni, la cosa sarebbe diversa; ma io l'ho fatto soltanto per un decennio.

L'onorevole Nitti mi ha domandato delle statistiche. Egli è maestro in questa materia ed io certamente non intendo mettermi in competizione con lui. Ma gli posso dire che dalle pubblicazioni dell'Ufficio internazionale di Berna, risulta che per la Francia, per l'Inghilterra, per il Belgio, per la Svizzera, l'aumento dei proventi telefonici in tre anni è stato di oltre 50 milioni: una bella cifra!

Io non voglio tediare la Camera con altre statistiche, e non aggiungo altro per quello che riguarda l'entrate.

Mi si è detto che ho calcolato male le spese, che le ho calcolate troppo basse. Ed anche qui mi consenta la Camera molto brevemente di fare qualche accenno ad argomenti che non sono stati svolti qui dentro. Ma quando, in una questione così importante che interessa il paese, si fanno delle argomentazioni ad effetto, è bene che il Governo dica per quali ragioni si sia indotto a fare le sue proposte.

E mi accingo a rispondere al critico più estremo, perchè se posso vittoriosamente

rispondere a lui, crederò di aver assolto il mio compito.

Si è fatto un calcolo, per il quale, alle spese del mio piano finanziario, si sono aggiunti ben 65 milioni, sicchè la gestione dell'undicennio chiuderebbe non con 33 milioni di utili, come io ho esposto, ma con 33 milioni di perdita, somma quest'ultima che il critico, nella sua benignità, ha voluto arrotondare in 30 milioni.

Come si è fatto questo calcolo? Si sono calcolati 18 milioni di perdita sulle spese di impianto, perchè si è detto che la spesa di allacciamento di ogni abbonato non è di 300 lire, come è indicata nel piano finanziario, ma per lo meno di 500 lire.

L'onorevole Nitti ha ridotto questa cifra a 450 lire.

Ora io potrei dire che, invece di andare a fare delle ipotesi, sarebbe il caso di vedere quello che si è speso effettivamente in Italia. E in Italia risulta che nelle reti più importanti, come quelle di Milano e di Torino, che sono le più perfette, si sono spese 380 o 370 lire per ogni abbonato. Ma bisogna considerare che il prezzo di 300 lire è un prezzo medio per tutte le reti, perchè ci sono reti grandi e reti piccole.

Per ogni allacciamento va considerato il prezzo dell'impianto dell'apparecchio, quello dell'impianto centrale e il prezzo della linea.

Nelle grandi città americane la media della lunghezza delle linee potrà essere di due, tre, o quattro chilometri; ma nelle città nostre, la media della linea non può essere calcolata al di là di un chilometro, o di 1200 metri al massimo.

Ed allora, siccome il prezzo della linea secondo il calcolo che ho qui dinanzi è di 190 lire, e siccome ho sott'occhio delle offerte fatte da diverse delle principali case estere al Ministero, dalle quali risulta che l'impianto degli apparecchi e l'impianto centrale non costa per ogni abbonato oltre 116 o 118 lire, posso affermare che il prezzo dell'allacciamento per ogni abbonato si aggira precisamente sulle 300 lire.

Del resto, su questa parte tecnica, naturalmente non insisto, perchè in questa materia devo riferirmi a quello che dicono i tecnici della amministrazione.

Comunque, prendo l'argomento così come è presentato e dico: voi sostenete che le spese di impianto per i nuovi abbonati sono state calcolate troppo basse, e che quindi per questo titolo vi sarà una maggiore spesa di 18 milioni.

Ebbene, il vostro ragionamento è erroneo, perchè voi mettete tutta questa somma a carico dell'undicennio, e dimenticate che ad ogni modo, anche se fosse vero che ci siano questi 18 milioni di più, si dovrebbero ammortizzare in 15 anni e non in 11; e se voi tenete conto di ciò, non potete mettere a carico dell'undicennio se non dodici e mezzo dei vostri 18 milioni.

Quindi per questa parte il maggior onere, che voi imputate al nostro piano finanziario, va diminuito di 5 milioni e mezzo.

Veniamo alle spese di esercizio. È inutile citare la spesa di esercizio in America, perchè evidentemente là la mano d'opera costa molto di più che da noi.

Ma si dice che noi abbiamo calcolato soltanto 79 lire di spese di esercizio per ogni abbonato. Intanto ne abbiamo calcolato 89 per ogni abbonato.

Ma andiamo pure alle 100 lire che si dice dovrebbe essere la spesa d'esercizio per ogni abbonato, ed avremo (facendo il calcolo anche qui) una deduzione dal maggior costo, che si dice di 13 milioni, di 6 milioni e mezzo.

Si parla delle riserve. Ma qui proprio si cade in un errore grossolano. Si dice che noi abbiamo calcolato solo il 2 per cento delle riserve, mentre, per le società anonime, il codice di commercio prevede il 5 per cento. E si è dimenticato che il 5 è sugli utili netti, mentre noi abbiamo calcolato sulle entrate lorde, di modo che il nostro 2 per cento supera ancora di 500 mila lire circa quella tale riserva del 5 per cento delle società.

Sicchè per questo titolo noi abbiamo da fare una deduzione di ben tre milioni dal preteso maggior onere. E si parla di mancati proventi: i mancati proventi, secondo i calcoli della Commissione dei riscatti, sono di tredici milioni e tante mila lire. La maggiore prudenza dell'onorevole Saporito porta i mancati proventi a quindici milioni.

Con quale diritto si parla di diciotto milioni, e con quale diritto (l'onorevole Nitti me lo lasci dire) ieri parlò di ventitrè milioni?

La perdita dei maggiori proventi si può tutt'al più calcolare in quindici milioni, e siccome invece il mio critico parla di diciannove, altri quattro milioni si debbono dedurre dal preteso maggior onere.

Finalmente un ultimo errore, che mi sembra evidente, è questo: noi assumiamo nel nostro piano finanziario di ammortizzare nell'undicennio quattordici dei venticinque milioni che anticipa il tesoro. Ma il critico

viene a dire: la differenza tra quattordici e venticinque è undici, dove mettete questi undici milioni? Dovete metterli a perdita.

Io osservo che noi abbiamo fatto un piano per undici anni, non l'abbiamo fatto per un periodo più lungo, e l'esercizio di Stato non finisce a taglio netto alla fine degli undici anni. Sono undici milioni che si ammortizzeranno in seguito e che debbono dedursi dalle famose perdite, sicché in tutto sono trenta milioni da dedursi dal preteso maggior onere. Il che equivale a dire che, anche con le medesime premesse del critico, si viene a concludere che il piano finanziario chiuderebbe in pareggio, senza perdita alcuna.

Del resto io non insisto altrimenti su questa dimostrazione perchè potrei mettere il critico in contraddizione con sè stesso. Quando il critico diceva che non bisognava fare il riscatto perchè sarebbero state le Società che avrebbero fatte le nuove spese; e poi il critico viene a dire che per mettere il servizio in buono stato occorre rimetterci molti milioni, ma è questa la migliore dimostrazione che l'unica salvezza del servizio telefonico non può essere che nello Stato, perchè evidentemente soltanto lo Stato, se è vero che trenta milioni di perdita dovranno aversi, potrà sobbarcarsi ad una perdita siffatta. Volete voi forse che le Società diventino pazze e spendano trenta milioni in dieci anni senza poterli più recuperare?

Del resto torno a ripetere ciò che già ho detto. Noi abbiamo proposto l'esercizio di Stato più per ragioni amministrative e politiche che per ragioni finanziarie, inquantochè non consideriamo il telefono come un cespite finanziario, ma come un grande servizio pubblico. (*Approvazioni*). Io credo che il telefono debba bastare a sè stesso, ma mi permetta il mio collega del tesoro che io dica che il telefono non dev'essere una fonte di ricchezza su cui debba fare assegnamento l'erario pubblico...

NITTI. Così anche le poste finiranno per essere passive.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Le poste sono passive nei paesi più progrediti; dove non sono passive e dove rendono moltissimo, 400 lire per ogni 100 di spesa, è in Turchia ed in Grecia; negli Stati Uniti d'America hanno dato nel 1905 un disavanzo di 75 milioni; in Svizzera, che è il paese meglio regolato in questa materia, nell'ultimo esercizio hanno dato un disavanzo di due milioni e mezzo, il che non è

poco per un piccolo paese come la Svizzera. (*Commenti*).

E vengo all'ultima parte delle mie osservazioni, quelle che riguardano l'ordinamento amministrativo.

Quiveramente le critiche sono state molto vivaci, ma io credo di poter dimostrare alla Camera che non hanno fondamento le censure che mi si sono volute fare di megalomania e di eccessivo lusso burocratico.

Il punto di partenza di questo ordinamento è stato quello della divisione del lavoro e della specializzazione delle funzioni; io aveva concepito anzi l'azienda telefonica come un'azienda assolutamente autonoma, ma per considerazioni di ordine generale e di coordinamento di questa azienda alle altre dello Stato non ho insistito in questo concetto.

Però avrei contraddetto tutto il programma che ho cercato svolgere al Ministero delle poste e dei telegrafi (dove tante volte ho esaminato il problema della separazione dei servizi postali dai telegrafici e della separazione dei ruoli), quando avessi consentito, come si vorrebbe dall'onorevole Morelli-Gualtierotti e da altri, a fondere il nuovo servizio telefonico di Stato nel servizio telegrafico. (*Interruzioni*).

Io arrivo fino al punto di dire che questo sarebbe stato decretare fin da ora la catastrofe e l'insuccesso totale dell'esercizio di Stato dei telefoni, poichè se noi avessimo affidato questo nuovo servizio alla direzione generale dei telegrafi, la quale ha già tanta mole di lavoro e che anche per la recente legge del 24 marzo ultimo scorso deve costruire una quantità di nuove linee e trasformare tutto il servizio, avremmo fatta opera veramente dannosa all'interesse pubblico.

L'onorevole Niccolini ha parlato del coordinamento del servizio telegrafico e telefonico, ed io non ne contesto la convenienza. Ho letto un emendamento dell'onorevole Battelli che ammette le due direzioni generali, e quindi non è d'accordo con gli onorevoli Morelli e Nitti, ma desidera il coordinamento.

Ebbene, io credo che questo coordinamento si faccia appunto nella figura del ministro, che è sovrapposto alle due direzioni generali specializzate, e che accanto a sè ha il Consiglio superiore dei servizi elettrici, l'ente tecnico che lo deve illuminare. Questo è il coordinamento!

Bisogna inoltre considerare che il servizio telegrafico è un servizio arrivato alla

sua maturazione completa, è un servizio, che non ha davanti a sé orizzonti ancora nuovi ed inesplorati; mentre il servizio telefonico è ancora in piena evoluzione, i perfezionamenti vi sono continui, ed ha un carattere essenzialmente industriale, più del servizio telegrafico.

Basti dire che, quando si tratta di servizio telefonico, bisogna andare alla ricerca dell'abbonato, mentre non è così per il servizio telegrafico.

Volete mettere questo nuovo compito, così diverso e specializzato, a carico della direzione generale dei telegrafi, che ha già tante cure e tanti doveri da adempiere?

Ma si è parlato di lusso burocratico. Ora qui, me lo consentano gli onorevoli colleghi, certamente in buona fede, si è creata una leggenda, accreditando un vero e proprio errore di fatto.

Bisogna vedere come realmente stanno le cose, onorevole Morelli; e lei, che di questa materia se ne intende, perchè mi ha preceduto al Ministero delle poste e dei telegrafi, non può dimenticare quali saranno i compiti, che graveranno su questa nuova azienda.

Prima di tutto abbiamo il servizio interprovinciale. Secondo l'ultima legge vi è una quantità di nuove linee da far funzionare, poi vi sono diciassette reti urbane nuove da impiantare, e poi verrebbero queste grandi reti, che riscattiamo, e che erano fin qui rappresentate da due Società, con due diverse direzioni, che costavano molto più di ciò, che costerà la nuova direzione generale.

Presentemente il servizio telefonico dello Stato, che è molto più ristretto, in quanto non abbiamo tutti questi impianti nuovi nè le reti, che vogliamo riscattare, da che cosa è rappresentato nel Ministero? Ella, onorevole Morelli, lo sa meglio di me. Da una divisione, che è composta di 37 impiegati, che costano 100,250 lire l'anno, e da un ispettorato centrale telefonico, che costa 33,050 lire. Noi abbiamo in sostanza due divisioni. Le riuniamo, nominiamo un direttore generale (inde irae); ma non si fa nessun aumento. *(Interruzione del deputato Nitti).*

Io cito fatti; se ai fatti si contrappongono parole e non fatti, credo che la mia dimostrazione rimanga inattaccabile. *(Interruzioni all'estrema sinistra).*

Noi abbiamo presentemente nelle provincie 69 uffici del controllo delle direzioni provinciali, con ben 147 impiegati che co-

stano circa 300 mila lire. Orbene, che cosa propongo di fare? Propongo di raccogliere tutti questi impiegati sparsi in tutte le provincie, in nove direzioni compartimentali, e ciò per ragioni di semplificazione e di decentramento.

Presentemente, da ogni singola provincia gli affari telefonici affluiscono al Ministero con grandissima complicazione. Se in una provincia vi è bisogno di un palo, di un appoggio, di un poco di filo, bisogna ricorrere al Ministero. Per ragioni puramente obiettive, e nelle quali le persone non entrano per nulla, io propongo di raccogliere gli impiegati disseminati nelle provincie in nove principali centri.

Dunque, onorevoli colleghi, mettiamo le cose a posto.

Io affermo nel modo più concreto che l'aumento di spesa, il preteso lusso burocratico, la pretesa megalomania, l'affermata costruzione mastodontica, a che cosa si riducono? All'aumento di un posto di direttore generale, e di nove posti di direttori compartimentali a 5,000 lire: spesa complessiva 54,000 lire.

Voce. E i cassieri?

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi.* I cassieri, onorevole collega, saranno impiegati a 2,000 lire del Ministero delle poste e dei telegrafi, e sarà sempre meglio aver nove servizi di cassa che non sessantanove.

Di fronte a questa maggiore spesa di 54,000 lire scompare la spesa dei due direttori generali e dell'ispettore capo della Società, con una compensazione quasi totale; perchè è bene sapere che i direttori generali avevano 18 o 20 mila lire di stipendio per ciascuno, mentre i nostri direttori generali si contentano di molto meno.

Credo perciò, onorevoli colleghi, di aver chiarito che non mi sono lasciato guidare da nessuna idea megalomane nella formazione di questo nuovo organismo, il quale del resto sarà suscettibile di tutti quei perfezionamenti e di tutte quelle modificazioni, che l'esperienza suggerirà.

Ma l'onorevole Nitti (e qui finisco e vengo alla conclusione del mio discorso) mi ha chiesto con qualche insistenza un affidamento preciso...

NITTI. ...Insistenza cortese.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi.* ...Cortesissima, come sempre... un affidamento preciso; vale a dire che al posto di direttore generale sarà nominato un tecnico.

Ora, anzitutto io sono d'avviso, per quella poca esperienza, che ho dell'amministrazione, che, quando si tratta di posti di direttore generale, non sia l'elemento tecnico, che deve prevalere in modo assoluto, ma un certo tecnicismo, il quale sia assistito e accompagnato da esperienza e da cognizioni amministrative, poichè i tecnici sono qualche volta i peggiori amministratori.

SANTINI. I tecnici sono autori di codici di punizioni!

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Ma, dopo aver detto questo, ella, onorevole Nitti, comprenderà come, per un riserbo molto naturale, io non le possa dir nulla di più, nè darle alcun affidamento; perchè la nomina del direttore generale è di competenza del Consiglio dei ministri. Del resto le assicuro nel modo più assoluto che proporrò per quel posto la persona, che per ragioni puramente obiettive crederò la più adatta.

NITTI. Un concorso non sarebbe male!...

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. E dopo ciò, onorevoli colleghi, conchiudo. Credo di aver chiarito nel miglior modo, che per me si poteva, che non senza matura riflessione il Governo si è indotto a fare le sue proposte. Trattavasi di uscire con azione rapida e risoluta da una situazione, che ormai diventava insostenibile, e che si aggravava di giorno in giorno.

Se il Parlamento approverà questa legge, a me incomberà una non lieve responsabilità per assicurare senza scosse e turbamenti il passaggio dall'una all'altra forma di esercizio. Nell'affrontare questo difficile compito farò assegnamento soprattutto sul personale, senza distinguere tra personale alto e basso, tra personale governativo e proveniente dalle Società.

Lo Stato accoglierà con sentimenti di larga e incondizionata benevolenza tutti coloro, che per effetto di questa legge entreranno a far parte della schiera dei suoi cooperatori; ma d'altro lato mi attendo che questo nuovo personale si accingerà a servire lo Stato, animato da piena fiducia nell'amministrazione, e dalla nobile ambizione di far progredire e migliorare sempre più il grande servizio pubblico, cui è chiamato a dedicare le sue energie.

E faccio assegnamento anche, lasciatemelo dire, sulla pazienza, sulla tolleranza, sulla benevola aspettativa del Parlamento e del paese, che non pretenderanno che da un giorno all'altro, quasi per un colpo di bacchetta magica, il servizio telefonico in

Italia si trasformi e diventi perfetto. Bisogna dare alla nuova azienda il tempo di compiere il suo ordinamento interno e di affermarsi.

Dopo ciò non ho altro d'aggiungere. Proponendo il riscatto crediamo d'aver adempiuto con serena coscienza il nostro dovere. A voi il giudicare e il decidere; attendiamo fiduciosi le vostre deliberazioni. (*Vivissime approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Battelli.

BATTELLI. La vivace discussione che su questo progetto di legge si è accesa non soltanto nella Camera, ma anche nei giornali tecnici e politici, ha richiamato più che mai l'interesse dell'opinione pubblica sull'importante problema del riscatto telefonico.

Nel fervore della discussione, non si è forse ponderato sempre ogni particolare; e in molti punti tra i fautori del progetto e gli avversari di esso si sono avute differenze inconciliabili di conclusioni. È quindi opportuno fare qui un esame obiettivo e sereno del progetto stesso.

Anzitutto io dichiaro di essere favorevole al servizio di Stato della telefonia, perchè ritengo che esso possa dare un più rapido e opportuno sviluppo a questo potente mezzo di comunicazione.

È necessario però considerare in quali condizioni viene effettuato il riscatto. Il ministro ha or ora riferito alla Camera il modo, con cui ne venne determinato il prezzo. Una Commissione nominata con decreto ministeriale nell'agosto 1905, ha stabilito un prezzo massimo, moltiplicando la media del reddito netto realizzato negli ultimi tre anni dalle Società, per il numero degli anni di ulteriore durata della concessione. Di poi, dietro considerazioni sulle tariffe riguardanti il nolo degli apparecchi accessori e sulla regolarizzazione di alcune spese, la Commissione ha stabilito un prezzo minimo; e finalmente il Ministero ha ottenuto di pagare la somma di lire 15,296,674 in undici annualità, corrispondente ad una somma in contanti, di poco superiore a quella che esprime il prezzo minimo.

In questo modo il Ministero ha seguito veramente il criterio indicato dall'articolo 12 della legge sui telefoni: articolo che il ministro ed altri hanno creduto costituisca la via obbligatoria da seguire per arrivare al riscatto. Ma basta leggere attentamente questo articolo 12 - a me pare, - per convincersi che ciò non è.

Infatti, ecco il testo dell'articolo:

« Il prezzo del riscatto sarà determinato di comune accordo, e mancando l'accordo, ecc. Tale prezzo non potrà in verun caso oltrepassare la somma, che corrisponderà al reddito netto medio dei precedenti tre anni di esercizio, moltiplicato per il numero degli anni, in cui dovrebbe durare ancora la concessione ».

Dunque il prezzo così determinato non è realmente obbligatorio, ma stabilisce semplicemente un limite massimo, che non può essere oltrepassato.

D'altra parte, trattandosi di un momento di rapida trasformazione del servizio telefonico, è opportuno fare la valutazione del reddito degli impianti in rapporto al prezzo degli impianti stessi e alle condizioni in cui essi si trovano rispetto ai miglioramenti futuri.

Quanto al prezzo degli impianti, il ministro ci ha detto che esso è stato determinato in 9 milioni e mezzo, ma realmente noi non conosciamo nè i dati nè il criterio che ha servito a tale valutazione. Neppure la relazione dell'onorevole Saporito, di cui è ben nota la diligenza e l'oculatazza, ci dice nulla a questo riguardo. Il fatto è, onorevoli colleghi, che la stima delle reti e di tutto il materiale venne fatta dagli ispettori dell'amministrazione dello Stato, secondo giudizi forse non sempre sicuri, anche perchè di essi non tutti possedevano al riguardo una completa competenza.

Questo dubbio del resto è espresso anche nella relazione della Commissione sul riscatto delle reti della Società generale, dove a pagina 22 è scritto:

« Essendo state però compiute le perizie da numerosi ispettori, diversi per ciascuna rete e in periodo molto breve, le relazioni da essi presentate non riuscirono condotte con uniformità di criterii, malgrado che i quesiti ad essi rivolti, fossero uniformi e tassativi; nè le risposte furono tutte esaurienti su ciascun quesito, ciò che non può non esercitare la sua influenza sopra alcune parti del presente studio ».

Queste parole ci rendono molto incerti sul valore effettivo da dare a questi impianti, e ci tolgono quindi uno dei più utili elementi per giudicare della convenienza finanziaria del riscatto.

Ma v'è l'altro elemento ancora più importante da considerare: lo stato attuale degli impianti telefonici.

Essi veramente sono stati giudicati molto severamente da tutti e soprattutto dal mi-

nistro, il quale nella sua relazione afferma che bisognerebbe rifare *ex novo* gli impianti stessi.

In verità quest'affermazione è troppo recisa e non è corroborata da alcuna dimostrazione; è però certo che gravi spese il Governo dovrà addossarsi per mettere gli impianti al corrente con le esigenze odierne, specialmente quella di adottare in molti luoghi i cavi sotterranei e di rinnovare in molte città i multipli, la cui capacità per molte reti è pressochè esaurita, e che quasi da per tutto sono di tipo antiquato e male adatti ad una rapida corrispondenza.

Ora se fossero rimasti i telefoni in mano delle Società, avrebbe potuto lo Stato pretendere questi miglioramenti?

Molti credono di sì. L'onorevole Nitti ieri l'ha affermato, ed il ministro pure, un po' fra parentesi, l'ha ammesso.

La Commissione per le reti della Società generale ritiene anzi che in caso di riscatto, il Governo ha il diritto di pretendere l'indennizzo su tutte le deficienze esistenti; per cui essa aveva suggerito di tener conto, nel determinare il prezzo del riscatto, di tutte le deficienze riscontrate negli impianti e di tutte le spese necessarie per ridurre gli impianti stessi nelle migliori condizioni tecniche.

Quindi è certo che, sotto questo riguardo, le Società fanno la cessione dei telefoni in condizioni per loro favorevoli. Nè vale obiettare che, se fossero state obbligate a questi miglioramenti, il reddito del loro esercizio sarebbe aumentato in proporzione. Poichè è risaputo che nell'industria telefonica il reddito non cresce in rapporto al numero degli abbonati. Così, per esempio, le spese di impianto e di manutenzione per gli uffici esercitati col sistema multiplo, non aumentano proporzionalmente al numero delle linee; ma si ritiene invece, che tali spese aumentino come il quadrato delle linee stesse.

Bisogna dunque concludere che, per quanto concerne le condizioni degli impianti, le Società fanno probabilmente un affare più buono che non lo Stato in questo riscatto.

Ma per questo solo converrebbe dunque abbandonare il riscatto medesimo? Credo di no; perchè molti dei miglioramenti, che farà lo Stato, sono unicamente per utile del pubblico, e quindi difficilmente verrebbero fatti dalle Società. E così col tempo il valore degli impianti delle Società andrà sempre diminuendo.

Per esempio, una modificazione, che per

la celerità e la comodità delle comunicazioni si impone, è quella della istituzione del sistema a batteria centrale nelle grandi città. Nei sistemi che esistono presentemente in Italia, — fatta eccezione per Milano, — il microfono dell'abbonato funziona con la corrente delle pile, che sono nella cassetta del suo apparato.

Queste pile si esauriscono facilmente, per modo che all'abbonato non riesce sempre facile di conversare, specialmente quando è collegato con un abbonato di altra città. Ciò costituisce un serio inconveniente che si elimina con stento mediante una accurata manutenzione.

Ciascuno sa inoltre che per chiamare la centrale occorre girare la manovella del generatore. Si invia così una corrente che fa funzionare un avvisatore cosiddetto di chiamata. Ora può avvenire che la corrente inviata dal generatore sia troppo piccola, o che l'avvisatore sia poco sensibile. In entrambi i casi l'avviso non viene dato, e l'abbonato s'impazientisce e continua invano a girare rabbiosamente la manovella del generatore.

Oltre a questo inconveniente, un altro ve n'ha.

L'abbonato, terminata la conversazione, dovrebbe girare di nuovo la manovella per inviare una nuova corrente, e far funzionare un apparecchio simile all'avvisatore precedente, detto « avvisatore di fine conversazione », il quale è destinato ad avvertire la telefonista che la conversazione è terminata e che deve togliere la comunicazione. Ora questo apparecchio può avere gli stessi inconvenienti del primo. Quindi, in tal caso, se poi l'abbonato chiama un'altra comunicazione, anziché ottenere risposta dalla telefonista, si trova di nuovo a parlare con l'antico corrispondente. Inoltre l'abbonato spesso dimentica di girare la manovella, e per ciò la telefonista è costretta a inserirsi se la conversazione è terminata.

Tutto ciò torna a danno di un servizio, che deve svolgersi rapido.

Tali inconvenienti vengono eliminati col sistema a batteria centrale; nel quale i microfoni sono alimentati da una unica batteria posta nell'ufficio centrale, e non vi è quindi più bisogno di pile presso l'abbonato. Se questi sgancia il telefono, la telefonista è avvertita mediante l'accensione di una lampadina; quando poi l'abbonato rimette il telefono al suo posto, si accende presso la centrale un'altra lampadina la quale indica che la conversazione è finita.

Se un guasto si manifesta nella linea, una terza lampadina si accende, e il guasto si può subito riparare.

Io ho accennato ad uno di questi miglioramenti, ma ve ne sono pur altri, adottati in vari paesi. A Stoccolma, per esempio, da qualche anno è in uso con successo un multiplo a ripartizione, nel quale le chiamate vengono ricevute da una signorina; la quale le trasmette ad altra destinata ad effettuare le comunicazioni. Così queste hanno luogo in un tempo brevissimo.

Ora, le Società non avranno evidentemente nessun interesse ad attuare siffatti miglioramenti, perchè le spese cui si dovrebbero sottoporre non potranno in alcun modo essere compensate dai migliori introiti. Al contrario lo Stato ha vantaggio ad effettuarli, per il bene che se ne riversa su tutto il movimento della vita nazionale.

Ma si può domandare: sarebbe possibile ottenere questi perfezionamenti senza ricorrere alle Società, con impianti dello Stato, in concorrenza con quelli delle Società stesse? L'articolo 11 della legge 3 maggio 1903 ce ne darebbe la facoltà; ma l'onorevole Schanzer ha detto poco fa che tali impianti riuscirebbero di dubbio effetto, soprattutto perchè non si potranno fare gli allacciamenti tra le linee dello Stato e quelle delle Società.

Ora mi permetta l'onorevole ministro di dire che questo non può sostenersi, perchè l'Inghilterra — se non vi fossero altre ragioni — ha dato l'esempio concreto del contrario.

Infatti l'Inghilterra trovavasi alcuni anni fa in una condizione simile alla nostra di fronte alla Compagnia telefonica nazionale. In seguito al parere di un'apposita Commissione, il tesoro inglese dispose i fondi nel 1899 per l'impianto di reti urbane dello Stato, e nell'aprile del 1902 funzionava già il primo ufficio urbano con 500 abbonati. Nel novembre successivo gli abbonati erano saliti a 5,160, e nel 31 marzo 1906, cioè dopo quattro anni, ammontavano alla cifra di 32,879, fra Londra e provincia. Fu allora che dietro speciali accordi intervenuti fra la Compagnia e il Governo, furono congiunte con perfetto risultato pratico, le diverse centrali dello Stato con quelle della Compagnia, che dovranno poi passare allo Stato nel 1911.

Ma volendo insistere nell'idea del riscatto, che appare certamente la più diretta per affrettare i dovuti perfezionamenti del ser-

vizio telefonico, bisogna dare uno sguardo al piano finanziario, sul quale si sono appuntate le maggiori critiche.

Non insisterò sul fatto, che dall'utile previsto nel piano ministeriale — di lire 31 milioni, 742 mila e 731 — occorreva realmente dedurre l'utile di 15 milioni, che lo Stato avrebbe avuto non riscattando; perchè su di ciò è stata richiamata l'attenzione della Camera dall'onorevole relatore.

Mi tratterò invece sul preventivo della spesa per i nuovi impianti, sulla quale sono state espresse opinioni diversissime, a partire dalle 300 lire, che il Ministero stabilisce come costo medio per il congiungimento di ciascun nuovo abbonato, ad andare alle 500 lire e più che preventivava ieri l'onorevole Nitti.

In verità le divergenze dipendono soprattutto dalla diversità dei metodi adoperati per questi calcoli, metodi non tutti opportuni. Infatti non è opportuno quello di determinare il costo dei congiungimenti, dividendo il prezzo di stima degli impianti telefonici delle Società per il numero degli abbonati, perchè in detto prezzo sono compresi, oltre il costo delle reti, quello di molti altri elementi, come gli apparecchi di misura, le officine con relativo macchinario, gli utensili per i lavori delle linee, gli arredi degli uffici, ecc.

Nè possiamo avere un dato più esatto riferendoci alla spesa incontrata in altri Stati, perchè sono diverse non solo le condizioni di lavoro, ma anche gli elementi degli impianti, e soprattutto quello della lunghezza del filo.

La via più sicura consiste perciò nel fare il calcolo diretto, che si può del resto eseguire con una discreta approssimazione. Possiamo dividere la spesa del congiungimento in cinque parti:

1° Quota per il multiplo, cioè, dell'apparato necessario presso l'ufficio centrale. Secondo i dati più comuni, se si tratta di sistema a batteria centrale, tale quota è, in media, di lire 50.

Io escludo il prezzo per l'affitto del locale, perchè deve essere compreso nelle spese di mantenimento.

2° Spese dell'apparato e degli accessori presso l'abbonato. Trattandosi sempre di sistema a batteria centrale, tali spese importano circa lire 50.

3° Spesa del filo di bronzo.

Questa è la quota di massima incertezza, perchè la spesa dipende dalla lunghezza del filo medesimo e nel determinare tale lun-

ghezza si sono seguiti criteri molto diversi.

Ma non è giusto valutarla dividendo la lunghezza delle linee delle Società per il numero degli abbonati, perchè nel calcolo entrano i tratti delle linee interurbane; come pure non è esatto prendere i valori delle metropoli dell'estero. Invece, se prendiamo le linee delle nostre principali città e ne dividiamo la lunghezza dei fili per il numero degli abitanti, allora avremo il risultato più esatto. Non ho potuto procurarmi le lunghezze delle reti delle principali città italiane al momento attuale, ma ho potuto avere quelle del 1905, e credo che su di esse potremo fare il calcolo con buona approssimazione.

Ecco i numeri:

Città	N.º fili occupati	Sviluppo totale linee in Km.	Lungh. rileg. medio in m.
Roma . . .	5 440	9,580	1,750
Genova . . .	3,490	8,500	2,450
Firenze . . .	1,340	2,800	1,600
Napoli . . .	1,650	3,080	1,950
Bologna . . .	770	1,460	1,900
Palermo . . .	570	830	1,100
Messina . . .	340	1,430	4,200
Livorno . . .	410	350	850
Venezia . . .		947	1,100

Escludendo le reti di Genova e di Messina, dove alcuni congiungimenti, che si possono considerare come interurbani, esagerano il valore di queste lunghezze, noi possiamo stabilire da questi numeri come lunghezza media del congiungimento di ogni abbonato: Chilometri 1,5.

Se il filo di bronzo viene scelto di millimetri 1.25, come si fa ordinariamente, un chilometro pesa circa 11 chilogrammi; e siccome le nuove reti debbono essere a doppio filo, si avrà per ogni congiungimento una lunghezza totale di 3 chilometri, del peso di 33 chilogrammi. Il che porta, al prezzo di lire 3.80 al chilogramma, la quota di lire 125.

4° Spesa per la posa del filo (nella quale spesa si comprendono gli appoggi, gl'isolatori, la mano d'opera, ecc.).

Per la posa di 1 chilometro di doppio filo, la spesa media più attendibile per l'Italia è di lire 60 al chilometro; quindi in totale la quota è di lire 90.

5° Spesa per congiungere la linea all'apparecchio dell'abbonato. Si può calcolare in lire 15.

Così si ha come spesa totale del congiungimento lire 330.

Questa cifra è di poco superiore a quella prevista nel disegno di legge. Però io debbo esporre qui un mio desiderio, che, cioè, i fili di bronzo, anzichè di millimetri 1.25, siano scelti di millimetri 1.50, perchè si va sempre più diffondendo la necessità di telefonare dagli apparati privati sino a distanze grandissime, e a ciò non si presterebbe sempre il filo di millimetri 1.25.

Allora il peso del filo aumenterebbe di un quinto, e quindi la spesa del filo da lire 1.25 salirebbe a lire 1.50; e perciò la spesa totale d'allacciamento diverrebbe di lire 355.

Inoltre si rende ormai necessario ricorrere al sistema dei cavi sotterranei nelle grandi città, il che porterà un altro forte aumento negli impianti.

Per diminuire la lunghezza dei circuiti di ciascun abbonato, si è cercato di ricorrere ad artifici, per esempio, facendo uso di linee collettive. In tal caso si sogliono inserire sopra uno stesso circuito più apparati telefonici.

Diversi mezzi sono stati escogitati per permettere all'ufficio di chiamare l'uno piuttosto che l'altro abbonato di una stessa linea collettiva. Nei sistemi così detti *non selettivi* si stabilisce che un solo trillo della suoneria formi il segnale di chiamata del 1° posto, due trilli quello del 2° e così via successivamente.

Nei sistemi selettivi invece si inviano correnti di diversa polarità ovvero di diversa frequenza (sistemi armonici), per modo che funzioni solamente la soneria di quell'abbonato che si vuol chiamare.

Uno degli inconvenienti delle linee collettive è la mancanza di segreto nelle conversazioni. Studi e tentativi sono stati fatti per impedire che un abbonato ascolti mentre l'altro sta parlando. Così con i dispositivi di *blocco* (lock-autsystem) l'abbonato non può muovere il telefono senza guastare l'apparato ovvero il suo telefono rimane escluso dal circuito quando un altro parla. Ma tali tentativi sono poco sicuri e non danno seri affidamenti sul segreto della conversazione.

Comunque tali linee collettive andrebbero adoperate per gli abbonati delle campagne, i quali generalmente scambiano un piccolo numero di conversazioni, ma giammai nelle città dove i dispositivi del genere costituirebbero delle pericolose pastoie allo sviluppo della telefonia.

Quindi non sono da prendere in considerazione nel caso nostro.

I provvedimenti da me proposti col tempo si imperranno, e sarebbe quindi utile ottemperarvi fin d'ora. Io credo che invece di una maggiore spesa, ciò si convertirebbe in un risparmio finale. È proprio qui il caso di dire che chi più spende meno spende.

E dopo questo mi permetta la Camera di fare alcune osservazioni sull'ordinamento dell'amministrazione.

L'articolo 7 del disegno di legge istituisce una azienda a parte per i telefoni con una ragioneria propria e una propria amministrazione provinciale. L'onorevole ministro ha giustificato questo ordinamento dicendo che il fare un corpo solo dei telegrafi e dei telefoni sarebbe dannoso, perchè l'Amministrazione dei telegrafi è già troppo affaticata di lavoro e che le mansioni delle due Amministrazioni sono assolutamente diverse. Io credo inoltre che il ministro abbia avuto anche un altro scopo, quello di dare una maggiore scioltezza al servizio telefonico e di evitare che i bisogni dell'industria si trovino inceppati dalle lungaggini dei sistemi burocratici. Ma per giungere a questo scopo non è necessario, onorevole ministro, di istituire una azienda telefonica distinta; perchè questo non avviene in nessuno degli Stati maggiori d'Europa, dove lo sviluppo telefonico è molto più grande.

Non avviene in Austria che nel 1904 aveva 48 mila abbonati, non nel Belgio che a quell'epoca aveva 24 mila abbonati; e così non si ha azienda telefonica distinta in Danimarca con 47 mila abbonati, nè in Germania con 510 mila abbonati, nè in Francia con 123 mila, nè in Norvegia con 56 mila, nè in Svezia con 112 mila abbonati.

E mi fermo specialmente su questi due ultimi Stati nei quali il servizio telefonico ha raggiunto un maggior grado di perfezione.

Anche la Francia che si trovò nelle nostre stesse condizioni e riscattò le reti private non creò una Direzione generale dei telefoni. Neppure l'Inghilterra, che riscattò prima dalla « National Telephone Company » le reti urbane e perciò stabilì il servizio telefonico urbano, non creò un'azienda telefonica distinta quantunque dovesse superare difficoltà tecniche di primo ordine, e dovesse, nuova al servizio telefonico urbano, provvedere ad impianti di multipli di grande capacità e risolvere molti problemi tecnici, che si presentarono allorchè si vollero stabilire le connessioni fra i suoi impianti e quelli della Compagnia nazionale, i quali erano di sistema diverso.

Sarebbe invece necessaria la separazione dell'amministrazione postale da quella telegrafica-telefonica, come tante volte ho proposto. Sono un antico fautore di questa separazione, la quale, oltrechè da ragioni tecniche, sarebbe ora consigliata dallo sviluppo dei servizi elettrici, poichè al servizio telegrafico e telefonico interurbano si viene ad aggiungere il servizio urbano. Ma non comprendo questa costituzione in amministrazione distinta dei soli servizi telefonici la quale è anche sconsigliata da ragioni tecniche, essendo i servizi telegrafici e telefonici strettamente connessi. Già la stessa relazione del ministro fa notare che i fili telefonici sono posati sulle stesse palificazioni dei fili telegrafici, ragione questa per la quale la posa dei fili telefonici è lasciata

la Direzione generale dei servizi elettrici. Ecco dunque che la nuova azienda è costretta a spogliarsi di uno dei più importanti servizi, quello della costruzione e manutenzione delle linee telefoniche. Si sa che se le linee non sono ben costruite, se l'isolamento non è perfetto, se gli incroci non sono ben eseguiti, le conversazioni interurbane non possono essere perfette. Assisteremo quindi ad un palleggiamento di responsabilità se il servizio non andrà bene.

Vi è poi un'altra ragione, fra le tante altre, che consiglia a mantenere uniti due servizi. Si sa che su molti circuiti telefonici è possibile oltrechè la corrispondenza telefonica, anche quella telegrafica.

Si hanno già ormai diversi sistemi di telegrafia e telefonia simultanea, adottati in diversi Stati d'Europa e d'America e su qualcuna delle nostre linee. Si comprende che, essendo la linea quella che costa di più, si cerchi di sfruttarla il meglio possibile.

Però questi sistemi vanno applicati giudiziosamente in maniera da evitare che il servizio telegrafico danneggi il telefonico. Chi si occuperà di tali studi? Chi assumerà la responsabilità della buona esecuzione?

Ognuno vede che la costituzione della azienda telefonica in amministrazione distinta provoca difficoltà e non risponde ad evidenti necessità di servizio.

Altrettanto inopportuna è l'istituzione di un Consiglio tecnico-amministrativo per il solo servizio telefonico.

Infatti per tutte le questioni elettriche, che possiamo dire superiori, cioè che esor-

bitino dalle mansioni ordinarie dell'amministrazione abbiamo già un Consiglio superiore dei servizi elettrici, e quindi vien fatto di domandare: che cosa dovrà fare il Consiglio tecnico telefonico? Ciò che è attribuzione dell'amministrazione ordinaria, o ciò che dovrebbe essere deciso dal Consiglio superiore. Nell'uno e nell'altro caso, esso appare una superfetazione.

Spero, perciò, che il ministro vorrà ascoltare questa mia esortazione, come quella di altri colleghi, che hanno parlato in questo senso; e non vorrà insistere nella istituzione di un corpo inutile, anzi ingombrante.

Quando il ministro e la Camera abbiano arrecato al disegno questi emendamenti, e si tenga conto delle osservazioni, che la tecnica suggerisce per il piano finanziario, si porterà anche nel nostro paese questo importante servizio all'altezza dei recenti progressi. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rimesso ad altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la erogazione della giornata di stipendio annualmente versata dai maestri elementari alla Cassa depositi e prestiti, secondo l'articolo 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che concerne la erogazione della giornata di stipendio annualmente versata dai maestri elementari alla Cassa depositi e prestiti, secondo l'articolo 29 della legge 8 luglio 1904, n. 407.

Questo disegno di legge sarà stampato, e distribuito agli onorevoli deputati.

La seduta termina alle 12.5.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio Revisione e Stenografia.